

LXVII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 22 MARZO 1888

• PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI

SOMMARIO. *Il deputato Galli interpella l'onorevole ministro di agricoltura e commercio e quello delle finanze, sui mezzi veramente efficaci coi quali si intende di impedire al confine che la miscela degli olii passi per olio di oliva con danno dell'erario e del commercio italiano — Risposte del ministro delle finanze e del deputato Ellena sottosegretario di Stato delegato dal ministro di agricoltura e commercio — Sorge un incidente a proposito di questa delegazione e parlano i deputati Galli, Lazzaro, Bonghi, il presidente della Camera ed il ministro di agricoltura e commercio. — Seguendosi la discussione del disegno di legge relativo agli edifici scolastici parlano i deputati Carnazza-Amari, Lugli, Bonghi, Ercole, Calvi, Martini F., Bonfadini, Arcoleo, Coppino, Costantini, Nicolosi, il relatore deputato Finocchiaro Aprile ed il ministro della pubblica istruzione. — Il deputato Villa presenta la prima parte della relazione sul Codice penale.*

La seduta comincia alle 2.30 pomeridiane.

Quartieri, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

4173. Il sindaco di San Vito, in provincia di Cagliari, chiede che non siano approvati gli articoli 25 e 27 del disegno di legge sulle miniere; e che vengano nella nuova legge mantenuti lo spirito e la lettera della legge del 20 novembre 1859.

4174. Raffaello Torricelli ed altri 120 produttori e negozianti di spiriti in Firenze fanno voti che non sia approvata la tassa sulla vendita delle bevande alcoliche, e che nell'interesse della finanza dello Stato si provveda in modo da rendere la minor molestia ai cittadini e il minor danno all'industria e al commercio.

4175. La Deputazione provinciale di Reggio Calabria chiede che nella legge comunale e provinciale si introducano disposizioni per determinare gli oneri dei bilanci provinciali, provvedendo così a rialzare le sorti dell'agricoltura.

4176. Carlo Lucini ed altri 11 esercenti la industria dei merletti di filo in Cantù, in provincia di Como, fanno voti che nell'eventuale stipulazione di un trattato commerciale con la Francia si protegga l'industria nazionale dei merletti di filo; e che frattanto si mantenga invariato il dazio d'importazione nella misura di lire 30 il chilogramma.

4177. La deputazione provinciale di Alessandria e Giuseppe Pezzi, vice presidente della Lega di difesa agraria in Torino, chiedono che sia mantenuta l'abolizione dei due decimi sull'imposta fondiaria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Adamoli.

Adamoli. A nome anche dei miei colleghi del collegio di Como, chiedo alla Camera che la petizione n. 4176 di alcuni commercianti di Cantù sia dichiarata d'urgenza; e che ne sia deferito l'esame alla Commissione dei trattati di commercio.

(È dichiarata d'urgenza).

Presidente. Come prescrive il regolamento, questa petizione sarà trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame dei trattati di commercio.

L'onorevole Luciani ha facoltà di parlare.

Luciani. A nome del mio collega Cambray-Digny chiedo che sia dichiarata d'urgenza la petizione n. 4176; e siccome essa riflette materia finanziaria, chiedo che sia deferita alla Commissione incaricata di riferire intorno ai provvedimenti finanziari.

(È dichiarata d'urgenza).

Presidente. Questa petizione n. 4176, pure a tenore del regolamento, sarà trasmessa alla Commissione incaricata di riferire intorno ai provvedimenti finanziari.

L'onorevole Tegas ha facoltà di parlare.

Tegas. Prego la Camera di voler dichiarare di urgenza la petizione n. 4177 della Lega di difesa agraria contro la revoca dell'abolizione dei due decimi di guerra sull'imposta fondiaria; e prego altresì la Camera di volerla inviare alla Commissione incaricata di riferire intorno ai provvedimenti finanziari.

(È dichiarata d'urgenza).

Presidente. Anche questa petizione secondo il regolamento, sarà trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame dei provvedimenti finanziari.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Papadopoli, di giorni 25; Rizzardi, di 29; Araldi, di 8; Barazzuoli di 8; Bertolotti, di 8; Paolo Carcano, di 8; Del Giudice, di 8; Gagliardo, di 8; Pandolfi, di 8; Picardi, di 8; Pierotti, di 8; Pignatelli, di 8; Sorrentino, di 8; Tabacchi, di 8; Vaccai, di 8. Per motivi di salute gli onorevoli: Di Broglio, di 8 giorni; Di San Donato, di 8. Per ufficio pubblico l'onorevole Brunialti, di giorni 7.

(Sono conceduti).

Svolgimento di una interpellanza dei deputati Galli e Giampietro.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una interpellanza dei deputati Galli e Giampietro ai ministri di agricoltura, industria e commercio e delle finanze.

L'interpellanza è la seguente:

“ In conformità alle dichiarazioni dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio, i sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro stesso, e quello delle finanze, sui mezzi veramente efficaci coi quali si intende di impedire al confine che la miscela degli olii passi per olio di oliva, con danno dell'erario e del commercio italiano. »

L'onorevole Galli ha facoltà di svolgere questa interpellanza.

Galli. Mi duole che l'onorevole ministro delle finanze non fosse presente alla seduta del giorno 16 e non udisse le ragioni che suffragano la mia interpellanza, alla quale volle aggiungere l'onorevole suo nome l'onorevole Giampietro.

Per quanto benevola siamo la Camera, non ripeterò le ragioni svolte in quella seduta. L'onorevole ministro Magliani l'altro giorno, udì l'onorevole Lucca indicare cortesemente quanto la mia interpellanza fosse importante; udì il collega suo, ministro di agricoltura e commercio riconoscere che la questione meritava di esser finalmente risolta, ed a me basta. Accennerò quindi soltanto alcuni fatti, che sono come pietre miliari nella via dolorosa percorsa da anni reclamando invano, ma della quale - ho tanta fede nel vostro sentimento di giustizia, onorevole ministro, - sono certo che giungerete a farci toccare la meta.

Nel 1881 fu stabilita una tassa di fabbricazione sull'olio di cotone portandola a 14 lire; ed allora si chiusero le poche fabbriche italiane, fu impedito che ne sorgessero di nuove, e la produzione olearia, la quale non aveva ancora scoperto come un nemico la assalisse alle spalle nei fabbricatori dell'olio di semi, si credette difesa all'interno, mentre il Governo prometteva di guardarla all'estero applicando un metodo che avrebbe scoperta la miscela dell'olio di cotone nell'olio d'oliva.

Io non citerò opinioni mie, nè quelle dell'egregio mio collega, citerò fatti dell'amministrazione; e così, onorevole ministro, ogni controversia sarà più facilmente definita.

Ora è la stessa vostra amministrazione che riconobbe quei provvedimenti insufficienti e quei metodi inefficaci.

Infatti nella seduta del 22 giugno dello scorso anno fu elevata la tassa sugli olii fissi e sui non nominati a 15 lire, fu deciso di elevare il dazio di introduzione per i semi oleosi, e fu promesso di risolvere contemporaneamente la questione riguardante la miscela dell'olio di cotone con l'olio di oliva.

Dunque, per confessione della stessa amministrazione vostra, fino a quel giorno, la questione non era risolta, vale a dire la frode straniera poteva impunemente passare il confine, a danno del commercio e della produzione italiana.

Come avveniva questa frode?

Qual'era questo danno?

Dovunque facciate ricerca vi si risponderà che la miscela con l'olio di cotone è necessaria per dare sapore, colore ed odore agli olii di oliva comuni.

Ebbene, avviene che a Venezia per introdurre l'olio di cotone bisogna pagare una tassa d'entrata per 15 lire, a peso lordo, la quale diventa, se non sbaglio, 18. 50 lire a peso netto; più 14 lire di tassa di fabbricazione; in complesso lire 32.50. Ed è a questo tasso che si possono compiere a Venezia le miscele di olio di cotone coll'olio di oliva. Invece a Trieste, città in franchigia, si fanno le miscele con gli oli del Levante, della Dalmazia, della Bosnia e dell'Erzegovina; vanno in transito per l'Austria-Ungheria senza pagar dazio; giungono al confine italiano. E poichè è stabilito nel recente trattato di commercio coll'Austria che l'olio di oliva paghi 6 lire; poichè non esiste un metodo il quale riconosca l'olio di cotone nell'olio di oliva, la miscela confezionata a Trieste passa pagando le 6 lire e facendo agli italiani una concorrenza, misurata dalla distanza che corre tra le 6 lire e le 32, 50: una concorrenza di lire 26, 50.

A Genova accade lo stesso che a Venezia; a Barcellona si fa quello che si compie a Trieste. E potrei mostrare all'onorevole ministro come per questa concorrenza di Trieste e d'altri paesi, siano danneggiate le provincie dell'alta Italia e minacciata persino la Toscana. Ma a provare il danno, citerò anche qui i vostri documenti, e mi appellerò alle dichiarazioni della relazione vostra in cui è scritto che per evitare le frodi stabilirete dei laboratori chimici presso tutte le dogane del regno! Ora se con uffici e con impiegati speciali voi dovete popolare tutte le porte per cui entrano le miscele, vuol dire che confessate il danno gravissimo. (*Bene!*)

Ma questa, potete soggiungere, era la condizione di cose fino al 22 giugno 1886. È egli vero? E quali fatti nuovi avvennero per modificarla?

Mentre fu presentato dagli onorevoli ministri

delle finanze e dell'agricoltura e commercio, il progetto di legge per elevare il dazio sui semi oleosi — riguardo all'olio di cotone non vi sono che due fatti: la relazione ministeriale, e la relazione dei chimici presieduti dall'illustre senatore Cannizzaro.

Ma in quanto alla relazione ministeriale, permettete di sbrigarmene facendo mie le dichiarazioni così leali e così franche dell'onorevole ministro di agricoltura. Egli ha dichiarato che le relazioni ministeriali non involgono nessuna responsabilità per il ministro, che sono l'opera di un impiegato qualunque. Egli le ha ridotte a quello che Bismarck chiamava "il bianco sul nero", e quindi non meritano speciale considerazione. Pace alla sepolta relazione ministeriale! (*Bene!*)

Veniamo invece alla relazione dell'illustre senatore Cannizzaro.

Un reagente chimico per essere tale (e non ci è bisogno di essere chimici per comprenderlo) deve con sicurezza e costanza produrre sempre i medesimi effetti, vale a dire il fenomeno in seguito al quale si rileva l'esistenza di una sostanza data.

Invece usò tre reattivi il professore Bechi! Il primo consisteva in una semplice soluzione alcoolico-etera di nitrato d'argento. E allora la vostra amministrazione dichiarò che il reattivo era scoperto; che la questione si intendeva definitivamente risolta. I chimici però dimostrarono il contrario. Ed ecco il professore Bechi costretto a cambiare il suo metodo, provando che i chimici avevano avuto ragione. Infatti lasciando da parte la modificazione introdotta sulla quantità del nitrato rispetto ai liquidi in cui si trova sciolto, vi fu la nuova aggiunta dell'alcool amilico, condito con olio di colza o di ravizzone.

Anche questa secondo volta l'amministrazione vostra disse che si era trovato il reattivo; ma anche questa volta i chimici affermarono il contrario. Spuntò quindi il terzo metodo, col soccorso dell'acido nitrico e colla vivissima raccomandazione che non sia nè più nè meno di grammi 0,10.

È su questo terzo metodo che la Commissione di chimici, concludendo ha dichiarato "essendosi dimostrata la possibilità che in seguito a speciali trattamenti dell'olio di cotone, la reazione sia *attenuata* ed anche *mascherata* affatto, la Commissione è d'avviso che gl'industriali potranno trovare *facilmente* modo di *sottrarre* le mescolanze contenenti olio di cotone *alla azione del reattivo proposto dal professore Bechi.*"

E continua dicendo che bisognerà seguire *tutti*

i progressi dell'industria per mutare sistema, e che bisognerà spesso applicare altri metodi... Come se, trovato un metodo sicuro, fosse necessario di ricorrere ad altri mezzi, e come se non fossero dichiarati incerti nella relazione del professore Torre anche gli altri metodi ai quali la Commissione si appellava!

Io vi domando: si chiama questo: *risolvere una questione?* E se per assurda ipotesi ci fosse un dubbio, eccovi dei fatti che vengono a corredo delle argomentazioni.

Ebbi già l'onore di citare altra volta alla Camera come l'Associazione del commercio a Venezia, appoggiando i reclami della solerte Camera di commercio, avesse fatto passare per la via di Trieste una botte di olio misto, che fu dichiarato alla dogana olio di oliva; e come esistesse presso un notaio, certificata con documento che ho qui in originale, la prova che la dogana aveva passato per olio di oliva quello che era veramente misto ad olio di cotone.

Ma si potrebbe rispondere, questo avvenne nel 1885, quando forse il primo fra i metodi del professor Bechi veniva applicato.

Veniamo perciò alle prove recentissime, quando si è applicato l'ultimo metodo, quello del quale si è occupata la Commissione presieduta dal senatore Cannizzaro; quello col quale la vostra amministrazione, onorevole ministro, proclamò che la questione era definitivamente risolta.

Ecco qui documenti dimostrativi che alla dogana di Ancona vennero invenzionate 12 botti di olio di Corfù perchè ritenute miste a cotone.

Spediti i campioni al Ministero delle finanze fu dichiarato che l'olio di cotone era misto all'olio di oliva nientemeno che nella proporzione del 50 per cento! La Casa speditrice, saputo, mandò un suo agente a Roma, il quale a mezzo dell'Ambasciata chiese ed ottenne si rinnovasse l'esperimento. Essa dimostrò esser impossibile a Corfù di fare una miscela con l'olio di cotone, essendovi un forte dazio tanto di entrata che di uscita, ed anzi questo ultimo portando nientemeno che il 20 per cento sul valore della merce.

Ebbene, l'esperimento fu fatto di nuovo, e sapete onorevole ministro, sa la Camera che cosa si rispose applicando il metodo Bechi? Dove prima con quel metodo si era detto che le botti contenevano il 50 per cento d'olio di cotone, collo stesso metodo si concluse che d'olio di cotone non v'era pur l'ombra, e le botti furono liberate come contenenti puro olio di oliva! (*Impressione vivissima*).

Altri fatti consimili potrei citare, onorevoli colleghi. Ma dalla vostra impressione comprendo

non esser uopo di insistere, onde io concludo che se le dichiarazioni della relazione ministeriale sulla questione *definitivamente risolta*, non sono una ironia, certamente esse sono di una strana ingenuità. Per cui se fu risolta una questione è questa sola: che nulla è risoluto. (*Approvazioni — Si ride*).

A questo punto vi prego, onorevole ministro, di ammettere tre cose.

La prima che non intendo accusare l'egregio professore Bechi e molto meno attaccare l'amministrazione. Le osservazioni mie sono obbiettive, non subbiettive. E in tal modo vi tolgo la briga, onorevole ministro, di fare l'apologia sul professor Bechi, del quale riconosco i meriti, o la apologia sull'amministrazione, della quale sono disposto a riconoscere tutte le migliori intenzioni.

La seconda è che io non domando venga tolta la tassa di fabbricazione sull'olio di cotone. Non sono incoerente ai miei principii per la difesa del lavoro nazionale; nè sono tanto inesperto da domandare la revoca di una legge, come questa. Anzi reputo che ciò sia stato l'errore di altri, ai quali voi avete potuto rispondere, indicando che l'introduzione dell'olio di cotone, per il consumo interno, dava allo Stato un reddito di un milione, al quale non potevate rinunciare. Non è questo il mio caso!

La terza cosa che vi prego di ammettere è che io non sono di coloro, i quali vedono il male, lo denunciano, e perdono in lamenti il tempo, che meglio avrebbero impiegato nello studiare un'azione riparatrice. No, onorevole ministro, io vi designo l'errore, ma vi dico anche che per ripararlo esiste un metodo semplice, pratico, efficace: le tre condizioni necessarie, perchè un metodo con piena sicurezza corrisponda alle aspettative.

Non ho ad esuberanza dimostrato (e me ne conforta la memoria dell'accoglienza fatta dalla Camera all'altro mio discorso) come non siasi potuto ancora trovare un metodo, col quale, sicuramente riconoscere la miscela dell'olio di cotone con l'olio di oliva? Lasciamo che i chimici studino; lasciamo che nei loro gabinetti elaborino le ultime scoperte e strappino per la scienza l'ultima parola. La dogana ha bisogno di metodo tanto facile, quanto prestamente applicabile. Fate dunque di cambiar via e stabilite che l'olio di oliva misto con qualunque specie di olio, sia soggetto alla tassa complessiva che gravita sull'olio di cotone.

Il metodo per distinguere l'olio di oliva puro dal misto, esiste; l'applicarlo è alla possibilità

d'ogni agente doganale. Non tardate ad abbandonare il certo per l'incerto.

E così, non solo avrete impedita veramente la frode che può farsi con l'olio di cotone, ma la frode che può farsi con qualunque altra miscela d'olio; così, non solo avrete favorito la industria nazionale, ma avrete impedito che l'industria estera possa guadagnare a scapito di quel commercio e di quella produzione che forniscono, i maggiori tributi coi quali vien sopperito ai bisogni dello Stato.

Ho pienissima fiducia che voi, onorevole ministro, anche in questa occasione dimostrerete non esser vero che il bene si faccia più difficilmente che il male, e contro la sentenza del poeta latino, si farà palese che voi non siete di coloro i quali veggono le cose migliori, ed alle peggiori si attengono. (*Vive approvazioni — Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Risponderò brevemente, e con molta calma, alla focosa interpellanza dell'onorevole Galli (*Si ride*). La questione degli olii di seme di cotone fu chiaramente esposta nella relazione della Commissione d'inchiesta per le tariffe doganali, dettata dall'onorevole Ellena.

Ivi si legge:

“ Contro la sovrattassa sull'olio di cotone si nota, in primo luogo, che, prescindendo dalla sua efficacia virtuale a tutela della produzione degli olii di oliva, sposta il luogo nel quale si perpetrano le adulterazioni per la merce destinata fuori d'Italia, ma non le impedisce; imperocchè gli speculatori operano le miscele al di là del confine, dove l'olio di cotone non è soggetto ad aggravio maggiore degli altri olii fissi. Poi si dice che la sovrattassa provoca una importazione fraudolenta dall'estero dell'olio di cotone mescolato coll'olio di oliva con grave danno del commercio onesto che sarebbe soggetto all'artificiale concorrenza degli olii forestieri contenenti, in proporzioni più o meno ragguardevoli, l'olio di cotone il quale entrerebbe in parte nella dogana pagando il dazio dell'olio di oliva. ”

Nella relazione della Commissione parlamentare che riferì per l'approvazione della nuova tariffa doganale, l'onorevole Luzzatti, dopo aver rammentato le parole che ho letto, soggiungeva che l'unico modo di evitare codesto inconveniente, è di trovare un metodo sicuro per accertare la mescolanza dell'olio di cotone con quello d'oliva. E diceva che la questione era ancora *sub judice*;

che una Commissione apposita se ne occupava, e che si dovevano attendere i risultamenti degli studi di essa.

Ora la questione, che era *sub judice*, si può dire finalmente giudicata.

Galli. Contro l'amministrazione.

Magliani, ministro delle finanze. Sì, o signori, essa è stata risolta pel voto di una Commissione molto autorevole, presieduta dall'illustre professore Cannizzaro, nominata con decreto ministeriale del 24 aprile 1886, la quale si occupò dell'arduo problema e, dopo aver eliminati molti metodi che erano stati escogitati e proposti, si fermò a quello del professore Bechi. L'onorevole Galli ha letto la seconda parte soltanto delle conclusioni della Commissione, ma non ne ha letto la prima, la quale suona così:

“ La Commissione opina che nello stato attuale dell'industria degli olii il reattivo sopra indicato vale certamente a svelare la presenza dell'olio di cotone, in ogni mescolanza. ”

Il reagente, l'onorevole Galli lo conosce, è una soluzione di nitrato d'argento leggermente acidulato, il quale produce una colorazione rossastra del liquido mescolato.

Ed ora vengo alla seconda parte di quelle conclusioni, la sola che ha letta l'onorevole Galli.

La stessa Commissione espresse il dubbio che i produttori avessero potuto escogitare altri espedienti, altri mezzi per eludere il metodo ritrovato dal professore Bechi, e quindi consigliò l'amministrazione, ne' casi di dubbii e di incertezze, a fare i saggi di riscontro, indicati in un rapporto del professore Del Torre, per mezzo di laboratorii chimici.

Io credo quindi che l'amministrazione non meriti i rimproveri dell'onorevole Galli, se ha adottato il reagente chimico Bechi.

In seguito ai reclami del commercio veneto fu nominata, è vero, un'altra Commissione di chimici, ed il parere di questa Commissione, che è stato tanto lodato dall'onorevole Galli, fu contrario al reagente chimico Bechi.

Ma l'amministrazione non si è fermata lì: e vi è stato un terzo procedimento che l'onorevole Galli ha taciuto.

Il 25 dello scorso gennaio si riunì il Collegio dei periti, coll'intervento anche dell'onorevole deputato Luzzatti e di due professori di chimica.

Il Collegio dei periti, dopo aver fatto molte esperienze e dopo lunghe indagini, concluse confermando il parere della Commissione presieduta dall'onorevole Cannizzaro: e gli stessi chimici

interventuti non poterono non riconoscere il carattere decisivo degli esperimenti fatti; riserverono soltanto ulteriori studi per loro conto.

Questa adunanza, nella quale si pronunziò l'ultima parola sulla questione, era presieduta dall'onorevole mio amico il sotto-segretario di Stato Ellena, il quale, se lo crede conveniente, potrà aggiungere altre notizie che probabilmente non sono a mia conoscenza.

Dirò questo solo: che un argomento abbastanza convincente dell'efficacia del trovato che l'Amministrazione adotta, sta in ciò che la frode non si può dire che largamente si eserciti dagli importatori e non si può dire che non venga scoperta, quando noi vediamo che l'importazione legale dell'olio di seme di cotone si aggira intorno agli 80,000 quintali l'anno.

Se fosse più facile e più larga, e più difficile a scoprirsi la frode, certo l'importazione legale dell'olio di cotone in Italia non sarebbe così cospicua e non darebbe all'erario un prodotto così notevole.

Aggiungo ancora che gli esperimenti furono fatti sopra molte qualità di olio diverse pel luogo della produzione e pel metodo della fabbricazione. E finalmente che, se non sono male informato, il reattivo chimico adottato dalla dogana italiana è stato, non è guari, adottato anche dalla dogana francese.

L'onorevole Galli, per fare impressione sulla Camera, ha citato alcuni casi particolari dai quali potrebbe apparire effettivamente che il reagente chimico Bechi non abbia raggiunto lo scopo.

Io non conosco i particolari dei fatti che egli ha riferito; non li contraddico, perchè egli li ha affermati innanzi alla Camera, ma può l'onorevole Galli, da alcuni casi particolari e singoli, trarre una conclusione generale? Può egli dire che il reagente chimico, il quale non ha corrisposto in alcuni casi, in condizioni speciali, non abbia corrisposto in tutti gli altri?

E notisi che il processo chimico fu via via perfezionato dallo stesso inventore; e l'onorevole Galli non può precisare se in que' casi particolari da lui accennati avesse fallito il primitivo reagente, o l'ultimo modificato. E chi può escludere la possibilità di ulteriori perfezionamenti?

Ciò non toglie però che l'amministrazione adempia il dover suo continuando ad adottarlo.

Quindi io credo che allo stato attuale delle cose non vi sia nulla da mutare e molto meno che si debba proporre l'abrogazione della legge del 1881.

Se mancassero molte altre ragioni, per mantenere in vigore quella legge, che fu provvida-

mente votata dal Parlamento, basterebbe questa, che l'abrogazione di essa produrrebbe all'erario la perdita di un milione circa, la perdita di un'entrata, di cui assolutamente non si può far senza nelle condizioni attuali del bilancio.

Senonchè l'onorevole Galli raccomanda al ministro di studiare se non si possa colpire, col dazio gravissimo applicato all'olio di seme di cotone, qualunque mescolanza di olio di oliva, che venga introdotta nel Regno.

Comprendo bene che, se vi è una certezza direi quasi assoluta che il reagente chimico possa provare che nell'olio di oliva vi ha mescolanza di altri olii, non v'è sempre una certezza assoluta che si possa discernere se la mescolanza sia fatta coll'olio di cotone o con altro olio fisso; e comprendo, che aggravando l'olio di oliva mescolato in qualunque modo, nella stessa misura nella quale è gravato l'olio di cotone, le miscele sarebbero più efficacemente impedito e le frodi sarebbero eliminate.

Orbene, l'amministrazione non si ricusa di studiare il problema sotto questo punto di vista, sebbene io non debba tacere che non sono poche nè lievi le difficoltà che si presenteranno imperocchè sarà assai difficile il potere imporre una soprattassa alla produzione interna dell'olio di sesamo, colza e di ravizzone, la quale colpirebbe con un colpo istesso e l'agricoltura che coltiva le piante e l'industria che estrae l'olio. Ed io non so come, senza ammettere una tassa di fabbricazione. Ma ad ogni modo questo lato della questione sarà studiato dall'amministrazione, la quale seguirà certamente i consigli della esperienza, studierà i nuovi bisogni che si manifesteranno, e non mancherà di presentare al Parlamento quegli altri provvedimenti che potessero per avventura essere necessari. Dopo questo io non aggiungo altre parole. Forse l'onorevole Galli, che ha assunto un tuono tanto enfatico nello svolgimento della sua interpellanza, non si dichiarerà soddisfatto della risposta che io ho avuto l'onore di dargli; spero però che sarà convinto egli stesso che, nello stato attuale delle cose, io non potrei dargliene in questo momento un'altra diversa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ellena, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.

Ellena, sotto-segretario di Stato nel Ministero d'agricoltura e commercio. Non avrei d'uopo di aggiungere altre dichiarazioni a quelle così chiare ed efficaci fatte dall'onorevole ministro delle finanze, se la piccola parte che ho avuto nello studio, e nella soluzione di questo problema, sia

come relatore della Commissione d'inchiesta delle tariffe, sia come presidente, prima per nomina del Governo, poi per elezione dei colleghi, del Collegio dei periti doganali, non mi persuadesse a spiegare la condotta tenuta da que' due Consigli nella materia di cui si tratta.

Presidente. Lei ha diritto di parlare nella sua qualità di sotto-segretario di Stato. (*Oh! oh!*)

Lazzaro. Se c'è il ministro!

Presidente. Non vuol dire.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Se vuol saperlo, l'ho delegato io.

Lazzaro. Come delegato?

Ellena. Parlerò a nome del ministro e mio.

Lazzaro. Non ne ha diritto.

Presidente. Prosegua, onorevole Ellena, spetta a me di verificare se Ella abbia diritto di parlare come sotto-segretario di Stato, onorevole Lazzaro.

Ellena. Devo pertanto dire brevissime e calme parole dopo l'eloquente e caldo attacco dell'onorevole Galli; in quantochè da molto tempo si va censurando l'amministrazione davanti alla Camera e fuori, pigliando argomento da cotesta questione degli olii di cotone.

Troppe volte si accusò l'amministrazione quasi di partito preso, la si accusò di risolvere il delicato problema senza sufficiente competenza, e senza diligente esame; quindi è utile che una buona volta si vegga, se l'amministrazione sia colpevole o di errore o di negligenza.

Io non ho che a ricordare le ragioni che hanno determinato la legge del 1881; allora coloro che in questa Camera, e sono molto numerosi, intendevano e intendono con amorevole sollecitudine a promuovere la floridezza dell'industria degli oli d'oliva, preoccupati dei danni che ad essa erano cagionati dalla concorrenza fatta dall'olio di seme di cotone, e dalle mescolanze di esso con quello d'oliva, ottennero dal Governo che proponesse una tassa di fabbricazione sull'olio di seme di cotone, la quale ponesse riparo ai danni lamentati.

Non mancarono oppositori eloquenti ed autorevoli; ricorderò gli onorevoli Luchini e Peruzzi (quest'ultimo competentissimo, perchè ha fatto studi lodati di chimica all'*Ecole Centrale* di Parigi), l'onorevole Gagliardo, l'onorevole Mameli ed altri. Non esprimerò ora la mia opinione personale intorno all'opportunità di far concorrere i provvedimenti doganali nella tutela dell'igiene o della morale, per impedire con essi certi artifici che si credono dannosi alla salute e consumi che si reputano perniciosi.

I problemi doganali sono talmente complicati

per sè stessi, in tutte le loro attinenze economiche e finanziarie, in tutte le loro influenze varie e molteplici sull'agricoltura, le industrie ed i commerci, che per verità temo sia pericoloso di annebbiarli ancor più con intenti, che sono talvolta estranei alla loro natura.

Ma la Camera nella seduta del 12 febbraio 1881, con 184 voti favorevoli contro 80 contrari, credette opportuno di stabilire questa gravezza sugli olii di cotone e sulle loro mescolanze. Il dubbio più grave affacciato dagli oppositori e sul quale più a lungo si fermò e con grande competenza l'onorevole Peruzzi, fu questo: che la scienza nello stato presente non consentisse di conoscere, se in una miscela entri olio di cotone oppure no, o se vi entri un altro olio di seme; e si giunse tanto oltre che l'onorevole Peruzzi propose si istituisse un premio di 50,000 lire allo scopritore di un metodo a ciò adatto; consimili premi del resto erano stati promessi in altri paesi, senza ottenere soddisfacenti risultati.

La Camera non accolse la proposta dell'onorevole Peruzzi, perchè gli onorevoli ministri che, presentarono il disegno di legge, dichiararono che si era omai sulla via di trovare il metodo opportuno e che quindi il nuovo concorso sarebbe stato quasi superfluo. Tuttavia bisogna riconoscere che la difficoltà affacciata esisteva realmente.

E non furono pochi nè facili i tentativi fatti dall'amministrazione per vincere la prova.

È verissimo quello che disse l'onorevole Galli che, cioè, dopo aver eseguito saggi non sempre fortunati di alcuni mezzi già cimentati in altri paesi, si esperimentarono due metodi, che differivano soltanto in alcuni particolari, proposti successivamente dal professor Bechi, e che sono la base del sistema presente; ma debbo riconoscere però, che con quei due metodi alcune volte i saggi non riuscirono bene. Non fu che al terzo perfezionamento di questi metodi, che si ebbero tali risultati, come dirò dopo, atti a dimostrare che si era vinta la battaglia.

Che del resto gli inconvenienti non fossero così gravi, come l'onorevole Galli ha detto, è dimostrato da ciò, che ha già avvertito l'onorevole ministro delle finanze.

Per pochissimo tempo, dopo l'applicazione della legge del 1881, fu quasi nulla la importazione dell'olio di cotone.

E perchè? Perchè l'anno prima, come accade sempre quando si stabilisce una imposta nuova, un nuovo dazio di confine, i negozianti ne avevano approfittato per introdurre copiose quantità

d'olio di cotone; tanto che nell'anno 1881, quello della promulgazione della legge, ne furono introdotti 98,740 quintali; è naturale quindi che nell'anno seguente non ne entrasse quasi punto (401 quintali). Ma dopo d'allora, con degli alti e bassi, i quali corrispondono alla differenza tra il prezzo dell'olio di oliva e quello dell'olio di seme di cotone (perchè badate bene, quando l'olio d'oliva è a buon mercato e l'olio di cotone è caro non c'è convenienza di fare le miscele), nei successivi cinque anni ne sono entrati 229,498 quintali, con un provento doganale di 3,212,972 lire.

L'onorevole Galli giudica i negozianti troppo ingenui! Stia sicuro che se avessero il modo di far entrare l'olio di seme di cotone senza pagare il dazio di confine, evidentemente se ne servirebbero; se pagano il dazio, vuol dire che il Governo ha provveduto, entro i confini del possibile. Nondimeno a nessuno può venire in mente, che non vi siano delle eccezioni. Benchè nel nostro paese la piaga del contrabbando, commesso con la connivenza della dogana, sia minore che in altri, non possiamo pretendere di andarne assolutamente immuni.

Nello stesso tempo che si introducevano, col pagamento di somme notevoli, quantità abbastanza grandi di olio di cotone, a qual fenomeno si assisteva?

S'assisteva a questo fenomeno, che, nei tre ultimi anni, cioè da quando i mezzi adottati per l'analisi avevano dato migliori risultati, diminuiva notevolmente l'importazione dell'olio di oliva, e scendeva da 181,521 quintali, a 45,327.

Che significa ciò?

Significa, probabilmente, che c'era minor possibilità di introdurre l'olio di cotone col lieve dazio dell'olio di oliva.

È che non se ne introducesse o se ne introducesse meno, contrariamente a ciò che ha detto l'onorevole Galli, sotto forma di olio di altri semi è provato da ciò, che nel 1885 l'importazione degli altri olii era di 111,839 quintali, e nel 1887 scendeva a 101,564.

Ecco dunque tre fatti concomitanti, che hanno rassicurato, e a parer mio giustamente, l'amministrazione.

Ma questo ragionamento, si potrà dire, è una prova indiretta.

Ecco ora quella diretta.

Abbiamo la relazione della Commissione, presieduta da una illustrazione della scienza. Io sono convinto che in tutta Italia, e dirò anche in tutta Europa, non ci sia chimico più valente del professore Cannizzaro. Il Governo aveva associato al

professor Cannizzaro altri uomini, la cui dottrina in questa materia non è discutibile, come il Brugnattelli, il Sestini, il Tassinari, il Del Torre.

Badi bene la Camera che alcuni di questi scienziati, quando entrarono a far parte della Commissione, della quale parlo, avevano dei dubbi intorno alla bontà del metodo proposto; però i loro dubbi furono dileguati da una serie di esperienze, che più diligenti e più persuasive non si sarebbero potute immaginare.

Essi hanno fabbricato circa cento qualità di olii, si può dire con le proprie mani, perchè se li avessero presi sul mercato vi sarebbe stato dubbio sulla loro purezza, o sulla specie, o sulla proporzione dell'impurità.

Come disse già l'onorevole ministro delle finanze, la relazione di questa Commissione non potrebbe essere più convincente. All'unanimità la Commissione dichiarava che, seguendo fedelmente il processo Bechi, tutte le qualità di olio di oliva provate dalla Commissione si sono mantenute inalterate; e tutte le qualità di olio di cotone o solo o mescolato in proporzione non minore del dieci per cento hanno dato luogo ad una intensa colorazione rosso-bruna.

Mi pare che dichiarazione più esplicita non si potesse avere. Ma siccome si tratta di scienziati prudenti, essi dovevano soggiungere che le loro esperienze si riferivano allo stato attuale delle cose e dell'industria e non potevano escludere che l'industria possa trovare qualche processo e che i commercianti possano ricorrere a qualche espediente per ingannare l'amministrazione. Questo infatti può accadere.

Per conseguenza l'amministrazione deve seguire tutte le fasi dell'industria e sottoporre a continuo esperimento gli olii introdotti nel paese, non soltanto col metodo Bechi, ma con tutti quegli altri procedimenti che la scienza consiglia e che non possono sempre essere a disposizione delle dogane, ma che meglio si addicono a un laboratorio centrale, affidato a chimici valorosi e ben provveduto di strumenti di prova.

Così infatti si è provveduto infino ad ora e si ebbe la conferma che il metodo Bechi procede bene.

Ma non basta. Io ricordava poc'anzi, e non senza una ragione, che l'onorevole Peruzzi aveva combattuto la legge del 7 aprile. L'onorevole Peruzzi l'aveva combattuta, prima perchè i suoi convincimenti economici non corrispondevano ai fini che la legge si proponeva, e poi perchè reputava che non ci fosse un efficace mezzo scien-

tifico, per riconoscere gli oli di cotone mescolati con quelli di oliva.

L'anno 1886 il Comizio agrario di Firenze incaricò una Commissione composta del nostro collega Ubaldino Peruzzi, di un agronomo valente Niccolò Ridolfi, e di un illustre professore Giorgio Roster, di verificare il sistema del professor Bechi e quella Commissione fece una serie di esperienze delicatissime, fabbricando anche essa gli oli da sperimentare, ed ha concluso in questi termini:

“ Da tutto quello che fin qui è stato ragionato, e più specialmente dai risultati uniformemente concordi ottenuti nelle esperienze riferite, e da molte altre, qui taciute, ma che vennero intraprese in vario senso, e con varii intendimenti, chiaro apparisce che il metodo proposto dal professor Emilio Bechi, esercitato con le cautele e nei modi più sopra esposti, *non fallè nemmeno una volta*, e per conseguenza, mentre la Commissione dichiara che nei molteplici olii sottoposti alla prova ha corrisposto pienamente, non può fare a meno di raccomandarlo all'attenzione di cotesto onorevole Comizio, ed a quella del pubblico, come il mezzo migliore e il più sicuro, nello stato attuale della scienza, per scoprire nell'olio di oliva l'aggiunta dell'olio di cotone, in quella misura che può venir praticata a scopo di frode. ”

Nè basta. Anche all'estero si sono occupati dell'argomento. La Società d'incoraggiamento di Parigi, della quale fanno parte, oltre il Pasteur, il Bequerel, il Peligot, il Risler, lo Schlösing e tanti altri illustri scienziati, ha nominato una Commissione per esaminare il metodo del Bechi; e questa Commissione, per bocca del Muntz, dichiara:

“ Le procédé de M.r Bechi, qui est d'une sensibilité et d'une surété remarquables, est appelé à rendre les plus grands services aux commerçants et aux industriels, ainsi qu'aux chimistes de profession; d'une application des plus faciles, il peut être mis entre les mains de tout le monde. Le procédé est très simple, très pratique et très sensible. Le Comité à l'honneur de vous proposer de décerner à M.r Bechi une médaille de platine. ”

Dunque la Commissione Cannizzaro, la Commissione presieduta dall'onorevole Peruzzi, che non è certo sospetto nella questione, la Commissione della Società d'incoraggiamento di Parigi, concordano tutte nel riconoscere che il metodo Bechi presentemente risponde agli scopi che la legge si proponeva.

Allora, mi direte, come si spiega questa guerra venuta particolarmente dalla Camera di commer-

cio e dai negozianti di Venezia? Vorrà dire forse che dall'una o dall'altra parte non siasi agito in buona fede? Io credo che la Camera di commercio di Venezia, ed i negozianti di Venezia siano in pienissima buona fede. Essi sono persuasi che la dogana erra, e difatti hanno ricorso un paio di volte a quegli accertamenti un po' curiosi della botte del notaro e delle isole Ionie, che vi ha riferito l'onorevole Galli. (*ilarità*).

Essi credono di tutelare un loro diritto e ripeto non dubito che siano in pienissima buona fede.

Da che cosa dipende che le due parti, entrambe in buona fede, siano così discordi? Dipende, a parer mio, da ciò: che la Camera di commercio ed i negozianti di Venezia non hanno a loro disposizione gl'istrumenti necessari per fare le verificazioni. Non dico che non abbiano anch'essi chimici valenti, che possano procedere ad esperienze accurate, ma non hanno il modo e non hanno mai saputo procurarselo, di fabbricare gli olii direttamente. E quindi pigliano gli olii che trovano sul mercato; e dal momento che essi stessi confessano, che è impossibile di accertare se sieno puri o mescolati, e con quale materia ed in qual proporzione, è evidente che nei loro saggi rimangono facilmente ingannati. Ecco come io credo che si possa spiegare questo disaccordo, fra persone e istituzioni egualmente animate dal desiderio di raggiungere il vero.

Le dimostrazioni, di un carattere assolutamente scientifico, che ho avuto l'onore di sottoporvi, mi pare siano di natura tale da dileguare ogni dubbio. Io non garantisco che, avendo luogo qualche trasformazione dell'industria, verificandosi qualche nuovo trovato, non possa venire il giorno in cui il metodo adottato si chiarisca insufficiente e imperfetto. Per ora ciò non è, e con siffatto metodo si provvede all'esecuzione di una legge, che la Camera ha votato con tanto consenso e di voti e d'intendimenti. Per conseguenza io credo che l'amministrazione debba essere, non censurata, ma lodata se, in mezzo a mille difficoltà di ogni natura, seppe raggiungere lo scopo.

Alcuni negozianti, benchè nella miglior buona fede, credono che gioverebbe di consentire l'introduzione libera dell'olio di seme di cotone per fare delle mescolanze, che l'onorevole Galli dichiarò necessarie, utili alla salute, al commercio. Invece un numero grandissimo di produttori di olio di oliva manifesta parere assolutamente diverso.

Essi rappresentano una produzione di 3 milioni di quintali di olio, per un valore di 300 milioni di lire, produzione che, se saranno adot-

tati alcuni dei provvedimenti accennati dal ministro di agricoltura, quando nella tornata di martedì rispondeva all'interpellanza dell'onorevole Lucca e soprattutto se non mancherà la virtù dell'iniziativa, potrà crescere d'importanza, di valore e di reputazione.

Io vi domando quindi se fra questi due interessi, uno così dubbio e così piccolo e l'altro così grande e universale, debba esser dubbia la scelta. (*Approvazioni — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Galli per dichiarare se sia o no soddisfatto delle risposte avute.

Galli. Io credo che la Camera mi renderà questa giustizia: che colla semplicità della mia condotta, e colla chiarezza del mio discorso non ho dato occasione di sorpresa alcuna in questa adunanza, la quale per i fatti avvenuti si potrebbe dire la adunanza delle sorprese! (*Commenti*).

Infatti l'onorevole ministro delle finanze, così eloquente, certo per un caso qualunque, ha offerto occasione di un fatto personale all'onorevole Ellena!... (*Mormorio*)

Ellena. Non ho parlato per un fatto personale.

Galli. Risponderà a suo tempo.

Presidente. Non interrompano...

Galli. La ringrazio, onorevole presidente, io infatti non ho interrotto alcuno...

L'onorevole ministro delle finanze, per un caso qualunque, ha dato occasione all'onorevole Ellena...

Presidente. Onorevole Galli, ella ha affermato che l'onorevole Ellena ha parlato per un fatto personale. Ora io deggio dichiarare, che l'onorevole Ellena ha parlato, quale sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.

Galli. Benissimo, onorevole presidente! E se mi permette di completare il concetto mio dirò che l'onorevole ministro delle finanze ha dato occasione all'onorevole Ellena di parlare per un fatto personale; e l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, dotato d'ingegno meravigliosamente versatile e profondo conoscitore della sua materia, ha pur voluto starsene in silenzio e, seduta stante, delegare l'onorevole Ellena di far la risposta per lui! (*Vive approvazioni*).

Voci. No, no.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Domando di parlare.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha delegato il sotto-segretario di stato a rispondere per lui.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Perfettamente!

Presidente. Ora non facciamo questioni inutili.

Galli. Io non sollevo questioni inutili, constato la storia dei fatti, onorevole presidente. E rilevo che allora l'onorevole Ellena, con quella competenza che io non disconosco, in grazia di tutto quello che è avvenuto, ha potuto parlare in persona propria, come ex-direttore generale delle gabelle, e come sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio. Il miracolo della trinità indiana ha avuto una nuova incarnazione! (*Vive approvazioni, commenti, rumori*).

Torraca. Ma ha parlato bene, o male? Questa è la questione.

Presidente. Non facciamo questioni inutili, onorevole Galli.

Io le domando se sia soddisfatto, o no, delle risposte avute.

Galli. Rilevo, onorevole presidente, lo stato delle cose, che a me, e come si vede alla Camera, sembra nuovo se non strano, e sono ancora più temperato di coloro i quali, sul mio discorso, si sono permessi degli apprezzamenti inesatti ed ingiusti.

Del resto, malgrado la zelante interruzione dell'onorevole Torraca, il quale per verità nella questione non c'entra affatto, io riconosco, ripeto, anche la competenza speciale dell'onorevole Ellena..., nessuno, infatti, più di lui doveva difendere se stesso!... (*Approvazioni, commenti*).

Presidente. Venga alla questione, onorevole Galli.

Galli. Ci sono perfettamente; e perciò soggiungo non essere esatto l'apprezzamento dell'onorevole ministro delle finanze: che cioè la mia risposta fu *focosa*. Posso appellarmene ai colleghi. La mia risposta fu quella di un uomo il quale ama la giustizia, sia la piccola sia la grande giustizia, e parla con l'accento convinto. E vuol vedere se io sono calmo? Mi viene in mente un aneddoto e paragono lei, onorevole ministro, a Luigi XIV, il quale compiacendosi di far versi interrogò un famoso poeta e n'ebbe in risposta: niente è impossibile a Vostra Maestà; ha voluto fare dei versi cattivi e c'è riuscito. Similmente dirò: a Vostra Eccellenza niente è impossibile, anche difendere con facondia una causa che non lo meritava. E non lo meritava, perchè voi stesso, onorevole ministro, riconosceste nel vostro discorso, il grave danno portato dalle miscele che io ho lamentato. Dunque, avevo ragione ed era meglio di unire le nostre forze per applicare il rimedio.

Ben è vero che l'onorevole Ellena sostenne la

tesi contraria, ed asserì la relazione Canizzaro essere assai persuasiva. Ma è naturale: nulla è più persuasivo di quello che torna a proprio piacere! Se però facile gli riuscì asserire la cosa, quando si fu alle prove, l'onorevole Ellena ha parlato del Comizio agrario di Firenze: ha sciorinato tutta la storia della questione, rimontando al 1881. Ma permetta l'onorevole Ellena di osservargli che questo si chiama menare il can per l'aia, e se più torna, cercare Maria per Ravenna. Imperocchè tutte queste cose qual valore hanno, se fu nominata una Commissione nel 1887 e dopo il 22 giugno, per decidere la questione?

Io lascio di riferire gli esperimenti dei chimici, quelli del professore Gabba di Milano, del commendatore Bizio di Venezia, una memoria del quale sfronda appunto i risultati del Comizio di Firenze.

Se però erano reali, effettivi, costanti i risultati ottenuti cogli esperimenti fatti nell'epoca citata dall'onorevole Ellena, perchè nuove promesse, perchè nuovi studi?

Perchè? perchè la questione non era risolta. E che non fosse risolta allora, anzi che non sia tuttora risolta, contro le facili osservazioni dell'onorevole Ellena me lo confermano le parole leali dell'onorevole ministro; il quale, mane mano che andava parlando, lasciava la obbligatoria difesa della amministrazione, fatta per generosità di sentimento, e finiva col mettere innanzi la verità, quale espressione della propria coscienza.

Ha detto infatti l'onorevole ministro che nella seduta del 25 gennaio, si è radunato il consesso dei periti; — ed accusando me di non sapere quello che nessuno in Italia sapeva! — ha confessato che anche dopo il giudizio della Commissione presieduta dall'illustre senatore Cannizzaro, il consesso dei periti riconobbe il metodo Bechi aveva bisogno di ulteriore trasformazione — sarà la quarta! — per corrispondere alle aspettative dell'amministrazione.

Si metta d'accordo col ministro l'onorevole Ellena, che gridava persuasiva la relazione Cannizzaro e definitivamente risolta la questione!

Io rileverò con diritto, che i tre o quattro metodi del professore Bechi stanno invece a provare le argomentazioni mie e che l'amministrazione si aggira deplorabilmente in un circolo vizioso.

L'onorevole ministro Magliani rimproverò a me di voler mutare la legge, e di voler togliere la tassa di fabbricazione sull'olio di cotone, che dà un milione di entrata alle finanze dello Stato, Onorevole ministro, non dico se avrete la cortesia di rivedere le mie parole, ma se avrete la bontà

di ricordarvene meglio, vedrete che io assolutamente ho esclusa tale questione, e per la legge che la contempla e per il mio principio di difendere il lavoro nazionale. (*Segni di assenso dell'onorevole ministro delle finanze.*)

Ho detto esplicitamente che ciò non voglio, ed è anzi per questo che ho suggerito di non abbandonare la tassa di fabbricazione sull'olio di cotone, ma d'imporre la tassa complessiva che gravita su quell'olio, a tutte le miscele che ci facessero coll'olio d'oliva.

E qui prendendo atto della dichiarazione fatta dall'onorevole ministro colla promessa di studiare la questione nel nuovo aspetto che io l'ho posta, lascio nella sua via l'opposizione del burocratico (*Bene*) e mi conforto nell'affidamento che porta l'impronta dell'uomo di Stato, dalle larghe vedute e dall'animo retto. (*Approvazioni*)

Per toglier valore ai fatti, l'onorevole Ellena ha sorriso alla prova eseguita dell'associazione del commercio. Io invece avrei deplorato che l'amministrazione pubblica avesse costretto a quegli esperimenti estremi l'onesto commercio e poi nemmeno dinanzi all'evidenza si fosse corretta! Allo stesso modo l'onorevole Ellena parlando delle miscele disse con accento ironico: quelle miscele che l'onorevole Galli afferma utili alla pubblica salute. Ma se credo questo, l'ho imparato da lei onorevole Ellena, fin da quando essendo ella direttore generale delle gabelle e la Camera di commercio di Genova chiedendo punti franchi, leggevo nelle relazioni da lei appoggiate che i punti franchi dovevano facilitare al commercio le miscele, compresa quelle degli olii, perchè esse non sono una frode ma una necessità a rendere l'olio di oliva comune più adatto al gusto dei consumatori. Colla sua ironia ella dunque redarguisce se stesso!

Ma dopo la discussione avvenuta e le mancate difese, c'è forse bisogno che io insista in altri particolari?

Una sola cosa ancora permettetemi di rilevare.

Il ministro delle finanze e poi l'onorevole Ellena hanno citate poche frasi, due righe, che io non avrei lette, dando la conclusione della relazione Cannizzaro. E le due righe sono queste: " il reattivo vale certamente a svelare la presenza dell'olio di cotone in una mescolanza. " È vero che non l'ho lette; ma d'altra parte è vero, onorevole ministro, che le prove fatte dalla Commissione non erano sugli olii quali si trovano in commercio, erano prove fatte su olii appositamente preparati, o fatti ricercare.... (*Interruzione dell'onorevole Ellena.*)

Risponderò anche a questo se lo desidera, ono-

revole Ellena, intanto la pregherò di leggere la relazione del professor Torre. Quindi, seguitando, rileverò che la Commissione era stata nominata dall'Amministrazione stessa delle finanze. Ora, se in una questione qualunque vi sono dei periti a difesa e dei periti dell'accusa; e se i vostri sono i periti chiamati da voi, senza contraddittorio e per vostra difesa, mi dica chiunque se questi periti possono lasciar fuori delle parole cortesi, pur essendo contrari! Erano periti della difesa quelli che scrivevano le due righe accennate, e tuttavia, quei vostri stessi periti coscienziosamente hanno soggiunto che il reattivo risponde *in massima* e risponde *abbastanza bene*. Come se la chimica fosse un'opinione e si potesse rispondere in massima e non in fatto, abbastanza bene, e non bene senza epiteti! Erano i vostri periti quelli che soggiungevano: il commercio potrà *facilmente* sottrarre le mescolanze dell'olio di cotone al reattivo proposto dal Bechi!

No, alle tergiversazioni non havvi più campo nè tempo. Il vostro animo premuroso del pubblico interesse certamente lo comprende, onorevole ministro. Onde è che d'accordo col mio egregio collega, l'onorevole Giampietro, pur prendendo atto delle buone intenzioni da voi manifestate affine di studiare la proposta mia, presento alla Camera la seguente mozione:

“ La Camera,

“ Considerando che i mezzi finora adoperati per riconoscere l'esistenza dell'olio di cotone nell'olio di oliva non rispondono completamente allo scopo;

“ Considerando che esistono gravi divergenze fra eminenti chimici sulla possibilità di trovare il vero reagente per scoprire la frode della suddetta miscela;

“ Considerando che con le discussioni degli anni 1881, 1887, 1888 la Camera ebbe in animo di difendere l'industria olearia d'oliva da tutte le insidie che l'hanno così enormemente danneggiata;

“ Considerando che lo scopo voluto, per varie cause, non ha potuto ancora conseguirsi;

“ Delibera di invitare il Governo a presentare nel più breve tempo possibile un disegno di legge che risolva il grave problema. „

La mozione, onorevole ministro, sostiene le vostre dichiarazioni e con fiducia ne domanda lo esaudimento. La vostra parola, non ne dubito, sarà tale da promettere sollecita la decisione. E così facendo l'interesse del pubblico, avremo finito di far... mangiare alla Camera in olio i reagenti

chimici, e peggio gli agenti doganali... costretti a valersi nelle prove loro di un reattivo non serio (*Vive approvazioni*).

Presidente. Come la Camera ha inteso, l'onorevole Galli, non dichiarandosi soddisfatto della risposta del Governo, presenta, come conclusione della sua interpellanza, la risoluzione di cui ha dato lettura. Il ministro deve ora dichiarare in qual giorno egli intenda che tale risoluzione venga svolta: se l'onorevole proponente dissenterà, allora, a' termini del regolamento, deciderà la Camera.

Prego quindi l'onorevole ministro di indicare il giorno per lo svolgimento di questa risoluzione.

Magliani, ministro delle finanze. Poichè l'onorevole Galli propone una mozione, la discussione odierna è chiusa; quindi non replico alle sue ultime parole. Dovendosi, come avverte l'egregio nostro presidente, fissare il giorno dello svolgimento, proporrei alla Camera di stabilire che questa mozione sia svolta immediatamente prima della discussione del bilancio della spesa del Ministero delle finanze (che non potrà tardare molto tempo) avuto riguardo alla connessità della materia.

Spero che l'onorevole Galli vorrà consentire nella mia proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Galli.

Galli. Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze; e riconosco che non mi sono male affidato ricorrendo alla sua cortesia e insieme alla sua premura per il bene del paese.

Presidente. La Camera sa che non può aver luogo svolgimento nè di interpellanze nè di mozioni in occasione della discussione dei bilanci.

Perciò appunto l'onorevole ministro delle finanze ha proposto che la mozione presentata dall'onorevole Galli sia svolta prima della discussione del bilancio della spesa del Ministero delle finanze.

Siccome l'onorevole Galli consente, rimane dunque stabilito che lo svolgimento di tale mozione sarà iscritto nell'ordine del giorno immediatamente prima della discussione del bilancio della spesa del Ministero delle finanze.

Lazzaro. Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lazzaro. Credo che sia questa la prima o la seconda volta che, in molti anni di vita parlamentare, in una questione d'ordine, io ho meritato una censura, quantunque cortese, dall'egregio nostro presidente.

Presidente. Non una censura, onorevole Lazzaro!

Lazzaro. Un richiamo.

Presidente. Nemmeno un richiamo; una osservazione!

Lazzaro. Diciamo una osservazione. (*Si ride*).

Io ho creduto e credo che l'onorevole Ellena, nella sua qualità di sotto-segretario di Stato per il Ministero di agricoltura e commercio, non avesse il diritto, presente il ministro.....

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Lazzaro e prima che il ministro lo avesse a ciò designato, di interrompere la discussione della interpellanza dell'onorevole Galli, contrariamente alle prescrizioni stabilite dal nostro regolamento.

L'onorevole presidente giustamente ha osservato in quel momento, che l'onorevole Ellena parlava non come deputato, ma come sotto-segretario di Stato; ed eguale dichiarazione ha fatto l'onorevole Ellena.

Obbediente ed ossequiente sempre alle osservazioni, quali che siano, del nostro egregio presidente, io ho creduto mio dovere, allora, di tacere. Ma ora, esaurita la interpellanza, io mi credo in dovere di sollevare l'incidente dinanzi alla Camera, poichè incidenti di questo genere, decisi in un modo o decisi in un altro, possono creare precedenti, i quali, nei sistemi parlamentari, talvolta hanno più forza anche della legge scritta.

La legge la quale istituisce e regola le attribuzioni dei sotto-segretari di Stato, la legge, cioè, del 12 febbraio 1888, all'articolo 2 dice così: " Ciascun ministro avrà un sottosegretario di Stato il quale potrà sostenere la discussione degli atti e delle proposte del Ministero nel ramo del Parlamento a cui appartiene, e quale commissario regio nell'altro ramo di cui non fa parte. " Ma il nostro regolamento finora nulla dice intorno al come i sotto-segretari di Stato debbano esercitare queste attribuzioni; e io spero che la Commissione, la quale si occupa delle riforme del nostro regolamento, vorrà provvedere anche a questa nuova funzione.

Ma nel frattempo io domando: allorchè la Camera ha votato la legge del 12 febbraio 1888 che cosa volle fare? Applicare in Italia su per giù il sistema che vige in Inghilterra, dove i ministri i quali non fanno parte della Camera dei Comuni non possono ivi aver voto e discutere, così come quelli che non fanno parte della Camera dei Lords non vi possono nè discutere nè votare.

Ma siccome corre molta diversità fra la costituzione inglese e quella italiana, così non si vorrà

disconoscere che la istituzione dei segretari di Stato, da noi fu intesa così: quando il ministro non può difendere egli stesso gli atti del suo ministero, il sotto-segretario di Stato è da lui autorizzato a supplirlo.

Eravamo oggi in questo caso? Noi avevamo il piacere di avere nella Camera l'eloquente ministro di agricoltura, e quindi avevamo ragione di sperare che avremmo udita la sua faconda parola quantunque, forse, non necessaria, dopo quello che aveva già detto l'onorevole ministro delle finanze. Invece abbiamo udito la parola dell'onorevole Ellena, parola certamente gradita. Senonchè io faccio una questione di prerogativa della Camera; poichè è mio antico convincimento che, nonostante l'articolo 66 dello Statuto, per quanto ha tratto all'esercizio del diritto di parlare nella Camera, tanto valga il ministro quanto il deputato. E in questa mia opinione la Camera pare abbia consentito, colla riforma introdotta nel nostro regolamento per ciò che concerne la chiusura delle discussioni.

Io riconosco nel potere esecutivo la facoltà di presentarsi alla Camera e di essere udito ogni volta che lo richiede; ma anche i deputati, rappresentanti del suffragio nazionale, avrebbero il diritto di parlare sempre alla Camera. Invece abbiamo poi un regolamento che determina i modi per l'esercizio di questo diritto; e ciò che è prescritto per i deputati, lo deve essere anche per i ministri.

Io non intendo sollevare per ora certe altre questioni, alle quali il regolamento provvederà. Però ho creduto e credo giusta l'osservazione che prima ho fatta: presente il ministro che principalmente aveva il diritto di difendere gli atti del suo Ministero, il sotto-segretario di Stato non aveva diritto di difendere gli atti del Governo, quando a ciò non era stato autorizzato dal ministro. (*Interruzione dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio*).

Onorevole Grimaldi, mi scusi, Ella lo ha autorizzato dopo la mia interruzione; vi sono gli stenografi che hanno udito, e vi sono gli orecchi di tutti i nostri colleghi! (*Rumori — Interruzioni*).

Ad ogni modo io prego l'onorevole presidente, il quale è così intelligente e solerte tutore dei diritti e delle prerogative della Camera che in nessun modo dobbiamo trascurare, di sottoporre alla Commissione incaricata di proporre le riforme al regolamento della Camera, anche l'esame di questa questione affinchè sia risolta.

Quando la Camera avrà deciso, tutti saranno ossequenti alla decisione medesima.

Presidente. Io le rendo lode, onorevole Lazzaro, della solerzia e della sollecitudine con la quale Ella sempre invigila alla esecuzione del regolamento, e all'adempimento scrupoloso di ogni norma parlamentare. (*Si ride*).

Ma io credo che Ella non abbia preso cognizione del regolamento emanato in esecuzione della legge con la quale furono istituiti i sotto-segretari di Stato. Se Ella ne fosse a cognizione, saprebbe che i ministri possono delegare le loro attribuzioni ai sotto-segretari di Stato, e possono farsi rappresentare nei casi di assenza o di impedimento.

Ora, senza ricorrere ad esaminare se l'onorevole ministro Grimaldi fosse o no oggi impedito di parlare, io debbo dichiarare alla Camera che fuo da ieri lo stesso onorevole ministro venne al banco della Presidenza...

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Ecco, ecco, onorevole Lazzaro.

Presidente... e mi disse che delegava al sotto-segretario di Stato, onorevole Ellena, l'incarico di rispondere alla interpellanza dell'onorevole Galli. Dunque c'è la delegazione anteriore all'interruzione dell'onorevole Lazzaro.

Però l'onorevole Lazzaro potrebbe sollevare questo dubbio: basta la delegazione, fatta conoscere al presidente particolarmente, (*Si! si!*) o occorre di farla sotto altra forma? La questione potrà esser posta e si dovrà risolvere. Allo stato delle cose, avendo il ministro dichiarato al presidente della Camera di delegare al sottosegretario di Stato l'incarico di rispondere all'interpellanza e di sostenerne la discussione, evidentemente cadono le osservazioni dell'onorevole Lazzaro, e credo che la Camera sarà soddisfatta di queste spiegazioni. (*Si! si! — Benissimo!*)

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Credo che la Camera sia soddisfatta, dopo le parole del presidente, tanto che io proprio non sento il bisogno di ripetere, ciò che egli tanto autorevolmente ha detto. Con tutto lo zelo possibile, per tuttociò che si riferisce ai rapporti tra il Governo e la Camera, credo che dopo la legge ultimamente votata, non si possa negare il concorso dei sotto-segretari di Stato, nell'opera dei ministri di fronte alla Camera.

Resta una questione di forma; di vedere, cioè, quando il ministro lascia al sotto-segretario di Stato di parlare in nome del Governo, e come ciò debba essere portato a notizia della Camera. Io ho fatto

tutto in regola, avvisando il presidente, come questi ha già detto; quindi mi pare che la legge tanto nella lettera, quanto nello spirito, sia stata convenientemente applicata.

Presidente. Certo è però che, trattandosi di una istituzione nuova, la sua esplicazione dovrà forse essere regolata in modo che ci sieno norme precise. Ma intanto ripeto che furono osservati scrupolosamente il regolamento e la legge che ha creato i sotto-segretari di Stato.

Lazzaro. Io non ho mai inteso, con quella interruzione, di fare osservazioni all'operato del nostro presidente. Me ne sarei ben guardato. Ma però l'onorevole nostro presidente mi permetta di dire che un regolamento per l'esecuzione di una legge non può toccare le attribuzioni della Camera. Noi abbiamo dinanzi a noi la legge; il potere esecutivo può fare il regolamento che crede, ma non può modificare i rapporti stabiliti fra la Camera ed il potere esecutivo.

Il regolamento si fa più per norma degli impiegati che devono eseguire la legge che per altro. (*Interruzioni*).

Il regolamento per l'esecuzione di una legge non lo fa la Camera.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. C'è la legge.

Lazzaro. Onorevole ministro, vede che io non mi riscaldo! (*Rumori*).

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Non mi riscaldo neppure io! (*Rumori vivissimi*).

Lazzaro. Questa è una questione impersonale. (*Rumori*).

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. La facesse pure personale, risponderci lo stesso. (*Rumori*).

Voci. Ha ragione!

Lazzaro. Si calmi, onorevole ministro; la questione è impersonale.

Io non voglio discutere il modo, col quale l'onorevole Grimaldi interpreta la legge; rispetto la sua opinione, ma non credo che essa sia esatta, poichè, a mio parere, i sotto-segretari di Stato hanno il diritto di difendere gli atti del Governo, quando i ministri non si trovano presenti, ma non possono però difendere codesti atti in concorso con loro, (*Rumori e interruzioni*) se così fosse, accadrebbero molti inconvenienti.

E vi porto l'esempio dell'interpellanza di oggi. Un deputato interpella i ministri delle finanze e di agricoltura; l'onorevole Magliani risponde; dopo il ministro (e mi farebbe piacere ascoltarlo), potrebbe parlare il sotto-segretario di Stato onorevole Gerardi; poi l'onorevole Grimaldi, poi

l'onorevole Ellena, dimodochè il povero interpellante si troverebbe nel caso di dover replicare a quattro persone. (*Interruzioni — Approvazioni*).

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Questo no! (*Rumori*).

Lazzaro. Sarebbe possibile di esercitare così uno dei più importanti diritti che hanno i deputati?

Non sarebbe possibile, onorevole ministro. (*Rumori*).

Dunque rimettiamo le cose nella loro vera via; e perciò prego l'onorevole presidente di sottoporre il caso alla Commissione per la riforma del regolamento della Camera, affinchè si stabilisca con quali norme dovranno essere regolati i rapporti dei sotto-segretari di Stato col Parlamento. (*Bene! a sinistra*).

Presidente. Prego la Camera di avvertire che il decreto, del quale ho già fatto cenno, è perfettamente conforme alla legge, la quale determina che ciascun ministro avrà un sotto-segretario di Stato, il quale potrà sostenere la discussione degli atti e delle proposte del ministro in quel ramo del Parlamento al quale esso appartiene. Ora l'onorevole ministro di agricoltura col dichiararmi ieri che delegava il suo sotto-segretario di Stato, a rispondere alla interpellanza dell'onorevole Galli, mi pare facesse cosa perfettamente regolare. (*Interruzioni in vario senso*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. La questione, come ha detto l'onorevole Lazzaro, è assolutamente impersonale, ma non è di poca gravità. L'onorevole presidente della Camera ha detto, per esempio, che trovava legittimo di aver dato facoltà di parlare al sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio, perchè il ministro gli aveva dichiarato che delegava il suo sotto-segretario a discutere.

Presidente. A rispondere, non a discutere, perchè l'interpellanze non ammettono discussioni.

Bonghi. Ora può benissimo la Camera ammettere una delegazione, ma perchè delegazione ci sia, bisogna che questa venga pubblicamente ed in modo formale annunciata alla Camera. (*Rumori, interruzioni*).

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio, nel rispondere all'onorevole Lazzaro, ha detto che la responsabilità era comune, a lui e al sotto-segretario di Stato, ma questo è un errore grosso. È del solo ministro la responsabilità, perchè non so come si possa costituzionalmente comunicarla ad altri. Nè questo diritto, di certo, gli viene dalla legge, o può il sotto-segretario impegnare la responsabilità del ministro e porre una questione politica che metta a pericolo il ministro

stesso o il gabinetto? O allora il ministro interviene lui?

D'altra parte, una volta che il ministro ha delegato il sotto-segretario di Stato a difendere la legge o a rispondere a una interpellanza, ha egli preso con ciò l'impegno di non parlare, ha chiuso la bocca a sè? E se l'ha fatto, ha dato al sotto-segretario la facoltà che dallo Statuto ha egli solo, di parlare quante volte vuole? (*Interruzioni*).

Io non rispondo, signori, a queste interrogazioni; io le pongo, e affermo che bisogna rispondervi. Il decreto pubblicato dal Governo è certo decreto legittimo, ma non regola l'istituzione dei sotto-segretari che nei rapporti col Governo. Io non l'ho letto, ma m'immagino di averlo letto; e non credo, che dica nulla di molto concludente (*Si ride*); ma ad ogni modo, quel tanto che dice, riguarda il Ministero. Il decreto del Governo non può servire a sciogliere le questioni che la istituzione dei sotto-segretari fa sorgere rispetto al regolamento della Camera.

La Camera scioglie essa le questioni che sorgono nel suo seno, circa i provvedimenti suoi, come il Governo ha creduto di sciogliere quelle che appartengono ad esso.

Presidente. È appunto quel che ho dichiarato che, trattandosi, cioè, di una nuova istituzione occorre risolvere le questioni che la riflettono. In questo senso aveva ragione l'onorevole Lazzaro quando chiedeva che fosse dato alla Commissione del regolamento l'incarico di studiare quest'argomento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Veramente non ho mai provato tanta difficoltà, per avere parlato, e sovente molto parlato, quanta ne provo ora, per aver taciuto. (*ilarità*).

Ad ogni modo rendo conto anche del silenzio, poichè anche di questo sono responsabile. Finchè gli onorevoli Lazzaro e Bonghi dicono che, trattandosi di una nuova istituzione, occorre regolamentare, disciplinare una facoltà, che, senza limiti, senza condizioni e senza restrizioni, è nella legge del 12 febbraio 1888; nulla posso opporre. Ma, nello stato attuale delle cose, se c'è una legge, la quale, nell'articolo 2, dice in modo assoluto che il sotto-segretario di Stato potrà sostenere la discussione degli atti e delle proposte del Ministero nel ramo del Parlamento, a cui appartiene, e non subordina questa facoltà alle condizioni di assenza o d'impedimento, ma la stabilisce in forma la più generica; a me pareva non essere uscito dai limiti della legge, quando

ho lasciato al sotto-segretario di Stato per l'agricoltura la discussione di un determinato argomento, come era la risposta all'interpellanza dell'onorevole Galli.

A me poi pare che l'onorevole Lazzaro, sotto la forma di omaggio alla Camera, in realtà ne menomava il prestigio, supponendo che il decreto primo marzo 1888, fatto in esecuzione di questa legge, potesse regolare i rapporti dei ministri e sotto-segretari di Stato con la Camera. Nulla di ciò. È la legge che li determina. Il decreto del primo marzo 1888 riguarda le attribuzioni del sotto-segretario di Stato nell'amministrazione del dicastero cui appartiene, e nei rapporti col ministro.

Lazzaro. Lei non mi ha sentito! Questo è quello che ho detto.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Se l'onorevole Lazzaro ha detto questo, siamo d'accordo.

Nell'attualità vi è una legge, la quale dà diritto al sotto-segretario di Stato di sostenere la discussione nel ramo del Parlamento, a cui appartiene. Questo oggi si è fatto, e mi pare inutile ogni discussione.

Presidente. Perfettamente.

Grimaldi, ministro di agricoltura, e commercio. Regolate, disciplinate in appresso questo diritto, padronissimi; ma, per ora, questo diritto è stato legittimamente esercitato.

Diceva l'onorevole Bonghi (e mi preme di rettificare il suo assunto), che la delegazione deve essere pubblica. Ma io non so in quale altro modo si debba fare la delegazione più correttamente di quello che si è fatto da me verso l'onorevole Ellena.

Non capisco che nella Camera ci debbano essere notai e uscieri, per legittimare i nostri atti. L'ho dichiarato alla Presidenza, e l'onorevole presidente, nel dar la parola all'onorevole Ellena, disse alla Camera che glie la dava come sotto-segretario di Stato; che glie la dava per sostenere la discussione in luogo e vece del ministro, Dunque, signori, tutto quello che voleva l'onorevole Bonghi si è fatto.

Finalmente, in quanto alla responsabilità, l'onorevole Bonghi mi ha frainteso, o, per dir meglio, non mi ha udito.

L'istituzione del sotto-segretario di Stato e la legge del 12 febbraio 1888 non distruggono certo l'articolo dello Statuto, che chiama i ministri responsabili.

Non vi è dubbio: la responsabilità del ministro; di fronte alla Camera, nonostante questa

legge, nonostante la discussione sia sostenuta dal sotto-segretario di Stato, resta perfettamente integra, non dovendosi supporre che la legge abbia minimamente vulnerato lo Statuto.

Dopo ciò, credo che la Camera debba convenire con la interpretazione data dall'egregio nostro presidente, e ritenere che, nel caso attuale, è stato esercitato un diritto che veniva dalla legge, ed è stato nel modo più franco, più leale, più pubblico, che si potesse immaginare.

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare per un fatto personale. (*Rumori e segni d'impazienza a destra e al centro*).

Voci. Lasciatelo parlare.

Lazzaro. I rumori da quella parte non mi fecero, ne mi fanno mai impressione.

L'onorevole Grimaldi, forse senza volerlo, ha combattuto i mulini a vento, perchè ha impugnato quello che non ho mai detto.

Io ho espresso questa teorica, che mi sembra corretta e costituzionalissima, cioè che i regolamenti, che il potere esecutivo pubblica per l'esecuzione delle leggi, non hanno valore nei rapporti fra esso e il Parlamento.

Questo ho detto.

E allora perchè mi ha voluto combattere se era della stessa mia opinione? (*Rumori e conversazioni*).

Ad ogni modo, io voglio ritenere che l'onorevole presidente non consenta nell'opinione del ministro di agricoltura e che lascerà alla Camera di risolvere la questione in modo più calmo e più conforme ai suoi diritti.

Presidente. Perfettamente.

La Camera, quando discuterà la riforma al suo regolamento, dovrà occuparsi di tutte le modalità che devono disciplinare anche i rapporti di essa coi nuovi sotto segretari di Stato.

Ma intanto mi preme dichiarare che, avendo accordato facoltà di parlare all'onorevole Ellena in forza della delegazione a lui data dall'onorevole ministro di agricoltura che ieri, come già dissi, me l'aveva fatta conoscere, non ho fatto che eseguire scrupolosamente la legge.

Ed ora l'incidente è esaurito.

Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla costruzione degli edifici per l'istruzione obbligatoria.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Proroga della legge 18 luglio 1878 sulle disposizioni per

agevolare ai comuni la costruzione degli edifici per la istruzione obbligatoria. (*Conversazioni animate*).

Facciano silenzio, onorevoli deputati!

Rammenta la Camera che la discussione di questo disegno di legge è rimasta sospesa all'articolo 6, che ieri venne deliberato di rimandare alla Commissione.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Sul finire della tornata di ieri, la Camera ha inteso discorrere di taluni inconvenienti, che si sono verificati rispetto alla concessione di prestiti per la costruzione o l'ampliamento degli edifici scolastici. Penso che la Camera, prima di ritornare all'esame dell'articolo 6°, non abbia discaro di conoscere esattamente quale sia la condizione dei fatti, almeno secondo le notizie che, dopo la tornata di ieri, ho potuto raccogliere.

Si è parlato ieri in quest'aula di un prestito destinato ad edificio scolastico, che invece sarebbe stato adoperato nella costruzione di un teatro. In realtà era corsa voce di un simile fatto; ma appena si è detto, o forse si è stampato, che in un comune, e precisamente nel comune di Melillo, così era avvenuto, l'amministrazione ne chiese contezza al prefetto di Siracusa. E quel prefetto rispose che non era punto vero, poichè il comune aveva ritirato la somma di 10,000 lire, quando l'edificio scolastico era stato collaudato; che, del resto, si trattava di un vero edificio scolastico nel quale oggi si trovano le scuole.

Procedendo ad una critica riassuntiva degli inconvenienti dei quali discorriamo, si può farne tre gruppi distinti.

Vi sono, come la Camera non ignora, dei casi in cui si procede alla costruzione di edifici, i quali contengono così le scuole, come altri uffici comunali.

In questo caso, però, ammessa che sia la costruzione dell'edificio destinato a parecchi uffici, si tiene conto separato della spesa necessaria per la costruzione dei locali destinati alle scuole, e a questa spesa soltanto si riferisce il prestito che si concede. Anche la collaudazione dei lavori deve constatare se la ripartizione dei locali è stata fatta secondo le previsioni del disegno. Così le cose procedono correttamente sia nella costruzione, sia al momento del collaudo.

Ma accade che in progresso di tempo, i municipi allarghino quella parte di edifici che serve

per uffici amministrativi, e restringano quelle parti che invece sono destinate alle scuole.

Questo è uno degli inconvenienti che si verificano più di frequente. Mentre il numero degli ambienti per gli uffici comunali, o per le preture, viene allargato, quello dei locali per le scuole si viene man mano restringendo.

V'è poi un'altra specie d'inconvenienti accertati, ed è questa: si fanno dei progetti di edifici destinati interamente ad uso scolastico, ma oltre alla costruzione delle scuole, si disegna pure di aggiungere una grande sala, la quale si dice che debba servire per la distribuzione dei premi, per esposizioni, per biblioteche, o per altro uso scolastico.

Si usa questa malizia: a questa parte dell'edificio si propone di accedere per una scala separata, e quindi, in realtà, questa grande sala, o queste sale, che dovrebbero servire per biblioteche, per distribuzione di premi, o per altri usi scolastici, vengono invece occupate da uffici comunali.

Infine è accaduto talune volte che un comune, preso il prestito per fare un edificio scolastico, ha posto in esso per qualche tempo le scuole, poi le ha trasportate in altro locale dichiarandolo più adatto, e nel locale prima destinato alle scuole ha collocato invece uffici di altra natura.

Ma si tratta quasi sempre, nei casi da me esaminati, di uffici riferentisi a pubblici servizi: uffici comunali, preture, ecc., e uno dei notevoli abusi fu quello di porre in questi locali gli uffici del registro, o l'esattoria consorziale. Per il passato, a dir vero, queste cose accadevano più facilmente di quanto ora possano accadere; poichè fino a un anno addietro l'amministrazione centrale, ricevendo i progetti tecnici delle amministrazioni locali, concedeva i sussidi in base ai medesimi senza farne però un esame particolareggiato e preciso.

Ma da circa un anno prima ancora di domandare il parere della Commissione per la concessione dei sussidi, da un ufficio tecnico, che esiste al Ministero per altro oggetto ed al quale si è aggiunto anche questa attribuzione, si esamina il progetto tecnico; e ogni qualvolta si veda che il locale non soddisfa alle esigenze di un edificio scolastico, prima di concedere il prestito si fa correggere il progetto tecnico presentato.

Debbo anche far notare non senza compiacimento che l'amministrazione non ha trascurato l'argomento del quale ieri si è occupata la Camera.

Già il mio onorevole predecessore, mandando nello scorso gennaio le istruzioni agli ispettori scolastici intorno alle relazioni annuali che essi de-

vono presentare, poneva fra le altre interrogazioni anche la seguente: gli edifici nuovi edificati col concorso dello Stato, sono tutti destinati ad uso scolastico?

Non basta, fino dal giugno passato il ministro dell'istruzione pubblica, l'onorevole Coppino, si è rivolto ai provveditori incaricandoli di ricevere e di fornire notizie precise, intorno all'uso cui oggi sono destinati gli edifici scolastici costruiti col concorso dello Stato.

Per verità finora i provveditori che hanno risposto non sono molti; le notizie che io ho riferito alla Camera si restringono naturalmente alle sole risposte di quei provveditori che hanno finora eseguite le istruzioni ricevute dal Ministero. Fino da questa mattina io ho provveduto affinché quelli di loro che non hanno ancora risposto siano sollecitati a dare precise e particolareggiate notizie, come il Governo richiedeva loro fino dal giugno passato.

Io ho voluto esaminare eziandio se nell'amministrazione d'altri paesi, vi siano sanzioni per impedire gl'inconvenienti, che noi vogliamo evitare. Le legislazioni della Prussia, della Baviera, della Sassonia e dell'Austria, non contengono alcun provvedimento a questo riguardo; la legislazione francese provvede sommariamente nel modo che sto per dire: Se la costruzione di un edificio scolastico non ha più luogo, la concessione s'intende non avvenuta. L'ispettore scolastico del circondario sorveglia continuamente la costruzione dell'edificio; quando il progetto è approvato, e ove non sia stato scrupolosamente eseguito, allora il prestito accordato s'intende revocato. La sanzione, che ha la legislazione francese, consiste nella revocazione del prestito, quando l'edificio non sia eseguito come il disegno voleva.

Ricordo, a questo proposito, alla Camera che noi dobbiamo provvedere anche al caso in cui la destinazione dello edificio sia invertita.

Oltre a ciò presso l'amministrazione centrale francese c'è un ufficio, il quale è destinato a sorvegliare continuamente affinché rispetto agli edifici scolastici le cose procedano nel modo regolare. E quando così non avvenga, l'amministrazione fa quegli eccitamenti e dà quei provvedimenti usati sempre dal Governo quando le amministrazioni locali non adempiono il loro dovere.

Io ho creduto di dovere apprestare alla Camera queste notizie di fatto per agevolarle il suo apprezzamento sull'articolo 6 che ora ritorna in discussione.

Presidente. A questo articolo 6 furon proposti diversi emendamenti.

Ieri vennero svolti quello dell'onorevole Lugli e quello dell'onorevole Papa.

Un'altro emendamento è stato proposto dall'onorevole Carnazza-Amari, il quale propone che dopo le parole: " Qualora ne sia invertita la destinazione „ si dica " lo Stato avrà il diritto di ordinare al comune la restituzione delle somme mutuate in base alla presente legge, insieme agli interessi legali a contare dal giorno in cui ebbe luogo la inversione. L'ordine del Governo avrà l'effetto di titolo esecutivo. „

Prego ora la Commissione di dichiarare se, dopo esaminati i varii emendamenti, intenda proporre un'altra formula dell'articolo sesto.

Finocchiaro-Aprile, relatore. Nella discussione avvenuta ieri alcuni degli oratori confusero le garanzie necessarie per ottenere il prestito con quelle tendenti ad impedire la inversione ad altro uso del fabbricato già costruito. Infatti fu anche osservato che la proposta contenuta nell'articolo 6º non era opportuna perchè, quando il comune ottiene il prestito, deve naturalmente dimostrare con un piano d'arte regolarmente redatto che l'edificio è tale da poter servire all'uso scolastico.

Ora non è questa l'ipotesi alla quale l'articolo 6 si riferisce. Ad essa provvede largamente il regolamento che fu redatto in esecuzione della legge del 1878, ed è bene averne presenti le disposizioni, perchè esse rispondono in modo decisivo a quelle osservazioni.

Si legge infatti in alcuni articoli del regolamento medesimo quanto appresso:

“ Indipendentemente dalla vigilanza che potrà essere stabilita dal municipio interessato alla costruzione dell'edificio, sarà invigilato per conto del Governo e dell'autorità scolastica provinciale da una Commissione espressamente nominata caso per caso dal presidente del Consiglio provinciale scolastico a proposta del regio Provveditore degli studi. Componenti necessari di questa Commissione sono, un ispettore scolastico, un insegnante elementare, e un ingegnere architetto.

“ Questa Commissione curerà che siano osservate esattamente le *condizioni stabilite dal contratto d'appalto e dalla perizia*, sia per quanto si riferisce al materiale di costruzione, sia per quanto riguarda la *posizione della pianta di esso* „ Compiuto l'edificio il lavoro verrà collaudato con le solite norme, ecc. „

Come vedono gli egregi colleghi, che su questa parte fermarono la loro attenzione, la cautele

suddette sono più che sufficienti onde l'edificio nel momento in cui sorge sia nei modi prescritti e secondo il piano proposto dal comune e approvato dal Governo.

Però non è questa l'ipotesi alla quale coll'articolo 6 volle provvedersi, ma all'altra, che l'edificio, cioè, regolarmente costruito per uso delle scuole, fosse posteriormente distratto dall'uso al quale era destinato, mutandolo in altro qualsiasi di utilità comunale. E ci parve una necessità prevedere il caso, essendo ragionevole che il beneficio concesso per avere buone scuole non fallisse, come è avvenuto già in alcuni comuni, al suo scopo.

La Camera ha creduto di sospendere ieri le sue deliberazioni sulla nostra proposta: e la Commissione, anche per ossequio al suo voto, ha ripreso in esame la formula proposta, e la ripropone con altra dizione, che crede possa rispondere alle varie obiezioni che furono sollevate.

La nuova formula conserva integralmente il primo periodo dell'articolo 6, e sostituisce al secondo capoverso il seguente:

“ Qualora ne sia invertita la destinazione, senza speciale autorizzazione governativa, lo Stato, salvi sempre gli altri provvedimenti consentiti dalle leggi, avrà diritto di rivalersi contro il comune, tanto per le somme pagate quanto per l'onere assunto per il servizio del prestito. ”

Questa formola ci pare risponda alle osservazioni che ieri furono fatte.

Essa ammette che le inversioni (e ciò provvede ai casi eccezionali di cui si è parlato) possono essere autorizzate dal ministro della pubblica istruzione; mette il comune, qualora contravvenga, di fronte alle autorità tutorie da un lato che possono richiamarlo nei modi di legge all'osservanza degli impegni contratti; applica inoltre anche la sanzione del rimborso allo Stato delle somme pagate e degli oneri assunti fino alla completa estinzione del mutuo.

Così potranno esser prevenuti e corretti gli abusi, e si assicurerà, con efficacia di sanzioni, che l'edificio non venga distratto ad altri scopi. Gli abusi, come ha confermato testè l'onorevole ministro della pubblica istruzione, sono stati certamente ben gravi. Ciò giustifica sempre più la insistenza della Commissione; e ci fa sperare che la Camera accoglierà la nostra proposta.

Presidente. Onorevole Carnazza-Amari, Ella ha facoltà di svolgere l'emendamento di cui poc'anzi ho dato lettura.

Carnazza-Amari. Il mio emendamento è così con-

capito: Alle parole “ qualora ne sia invertita, ecc. ” sostituire: “ Qualora ne sia invertita la destinazione, lo Stato avrà diritto di ordinare al comune la restituzione delle somme mutate in base alla presente legge insieme agli interessi legali a contare dal giorno in cui ebbe luogo la inversione.

“ L'ordine del Governo avrà l'effetto di titolo esecutivo. ”

A chiarire tal proposta mi permetto di osservare che dalla discussione di ieri parmi essere surta una specie di preoccupazione in tutte le varie parti della Camera, sulla possibilità che i comuni, ricevendo il soccorso che scaturisce da questa legge, ed impiegandolo nei fabbricati scolastici occorrenti, avrebbero in seguito potuto invertire l'uso e lo scopo, a cui quei fabbricati erano destinati. Questo timore era anche giustificato da fatti che, in certo modo, dimostravano essersi già verificati.

Parve altresì, che da ogni parte della Camera, si sentisse il bisogno di impedire che ciò non avvenga; e perciò volendo stabilire una sanzione, la stessa Commissione propose che, qualora fosse avvenuta l'inversione, il comune avrebbe dovuto restituire la differenza che esiste tra l'interesse, che si paga alla Cassa depositi e prestiti, e quello ridotto stabilito con il presente disegno di legge.

Questa sanzione fu giustamente riguardata di poca efficacia; appunto perchè i comuni, con la scusa di impiegare le somme chieste in fabbricati scolastici, avrebbero iniziati e compiuti questi fabbricati, e poscia li avrebbero destinati ad altro uso, sfidando l'evento che quando che sia avrebbero dovuto pagare la differenza degli interessi.

Un'altra sanzione, che colpisca penalmente i comuni, non mi pareva possibile, perchè questa infrazione non può essere materia di pena, ancora quando fosse consumata da privati.

Di più, i comuni non possono delinquere e perciò non possono essere perseguitati da una legge penale, e, molto meno, gli amministratori dei medesimi, sia perchè costoro agiscono nel nome del comune, sia perchè gli amministratori che deliberano il mutuo, non saranno sempre quelli che faranno l'inversione dei fabbricati scolastici.

Mi pare logico invece dover venire direttamente alle conseguenze immediate, che scaturiscono dal fatto della inversione.

Il mutuo è stato concesso, perchè il danaro corrispondente fosse impiegato in fabbricati scola-

stici, i quali avrebbero dovuto sempre avere la destinazione di servire per le scuole; ma il comune crede invertirne la destinazione. Quale la conseguenza legittima?

La risoluzione del contratto; e quindi che il comune restituisca tutto quello che ha percepito.

In questo modo ogni comune sarà avvertito, che, qualora voglia ricorrere a siffatto espediente, non raggiungerà lo scopo, appunto perchè sarà obbligato a restituire quella somma, che ha avuto in mutuo.

A questo concetto, forse, si potranno fare due obiezioni: la prima che il mutuo si fa con la Cassa dei depositi e prestiti, dunque è un contratto che ha luogo tra il comune e la Cassa. Potrebbe lo Stato sciogliere questo contratto?

La risposta è facile. Quando dalla legge risulta che il contratto è revocabile al momento in cui il comune viene ad invertire lo scopo, al quale il fabbricato è destinato, il contratto si scioglie *ipso iure*; e per conseguenza l'obbligo al comune della restituzione della somma, che esso ha impiegato nel fabbricato, con i relativi interessi, dal giorno in cui l'inversione è avvenuta. L'altra obiezione sarebbe che il Comune, dopo avere impiegato il danaro preso a mutuo in fabbricati scolastici che poscia destini ad altri scopi, non abbia i mezzi di restituirlo.

Qui mi pare che si possa rispondere che siamo nel caso del debitore moroso che non voglia soddisfare ai suoi impegni, perchè non ha denari. Se questo principio fosse ammissibile, nessuno si crederrebbe in dovere di pagare quel che deve. È chiaro invece che il comune il quale ha voluto contravvenire alla legge che lo ha favorito, dovrà essere costretto a pagare con tutti i mezzi possibili.

E per evitare ogni lungheria, perchè l'ordine del Governo sia immediatamente eseguito, ho aggiunto che la dichiarazione del Governo, perchè sia restituita la somma, abbia l'effetto di titolo esecutivo, salvo al comune di fare opposizione nelle forme della legge, per far valere le sue ragioni, qualora ne avesse. Con queste disposizioni a me sembra si abbia il mezzo di costringere i comuni a non poter invertire i fabbricati destinati alla pubblica istruzione, traendo questo mezzo dalle conseguenze stesse del fatto dell'inversione. Così mi pare che sia adempiuto allo scopo della legge, e sia tolto, in modo assoluto, la possibilità che ogni comune abusi di un favore che riceve da questa legge.

Presidente. Do lettura di quella parte del-

l'articolo 6 che la Commissione propone di modificare:

“Qualora ne sia invertita la destinazione, senza speciale autorizzazione governativa, lo Stato, salvi sempre gli altri provvedimenti consentiti dalle leggi, avrà diritto di rivalersi contro il comune, tanto per le somme pagate, quanto per l'onere assunto pel servizio del prestito.”

Lugli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lugli. Innanzi tutto debbo rendere grazie all'onorevole Commissione, la quale ha tenuto in buon conto le ragioni che ieri molti oratori venivano manifestando intorno alle disposizioni dell'articolo 6, e ne proponevano il rigetto perchè in qualche modo dubitavano che le disposizioni medesime venissero a sancire delle irregolarità.

Io fui uno dei meno autorevoli, ma dei più caldi sostenitori della tesi che quell'articolo non poteva accettarsi, ed andava fino all'ultima conseguenza proponendone la soppressione.

Oggi la Commissione ci presenta un articolo che mi pare risponda pienamente ai concetti che ieri aveva l'onore di svolgere, perchè nel caso di infrazioni che i comuni potessero esercitare in danno della legge si richiama il ministro alla applicazione di tutti quei provvedimenti che contro questi abusi si fosse nella necessità di adottare. E questa disposizione che mette il ministro in condizione di poter esercitare il suo mandato contro chi fosse per infrangere la legge, è una disposizione logica, è una disposizione che a me piace, e per la quale dò lode alla Commissione che l'ha proposta.

Io quindi vorrei pregare il mio onorevole amico, il deputato Carnazza, di non voler insistere nel suo emendamento, il quale, nell'ultima sua conseguenza, non fa che concordare pienamente con la proposta della Commissione. Se questa idea potesse essere accettata, ne sarei molto lieto. In ogni modo, dichiaro di votare l'articolo proposto dalla Commissione, e ritiro il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonfadini.

Bonfadini. Anche a me pare che l'articolo come è stato modificato dalla egregia Commissione risolva, per quanto è possibile, l'insieme delle difficoltà che quest'articolo 6 aveva suscitato. Dichiaro quindi di accettarlo e di votarlo; e mi congratulo che anche la Commissione abbia riconosciuto, che pensandoci bene 24 ore, qualche miglioramento si poteva ottenere.

L'ultimo inciso dà al ministro della pubblica istruzione una parte notevole delle responsabilità che, nell'applicazione della legge, gli debbono spettare.

L'onorevole ministro, fra le varie disposizioni degli altri paesi che ci è venuto leggendo, ne ha trovata una, non so di quale nazione, la quale si fonda soprattutto su ciò, che gl'ispettori vigilano costantemente.

Boselli, ministro della pubblica istruzione. In Francia.

Bonfadini. Ora io accetto, in questa parte, per quanto non in tutto mi piaccia, il sistema francese. Noi abbiamo un lusso di provveditori ed ispettori dai quali sarebbe strano che non si potesse ottenere questa modesta funzione, di verificare a quale uso rispondono quei pochi edifici scolastici, che si fabbricano con questo sistema. Ora i provveditori e gl'ispettori possono, da una settimana all'altra, sapere se un comune devia dalla normale e severa applicazione della legge. E ricorrendo al prefetto della provincia, il quale ha dalla legge l'obbligo di far rientrare i comuni nell'esercizio delle loro funzioni, deve poter ottenere questa che per me non è che una semplice formalità.

Io credo che con una semplice circolare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica potrà ottenere che gl'ispettori adempiano a questa funzione; se facendo un giro nelle provincie, come ne hanno obbligo, gl'ispettori troveranno modo qualche volta di non pranzare presso i sindaci dei comuni dei quali vanno ad ispezionare le scuole, sarà un altro beneficio che dovremo al ministro dell'istruzione pubblica.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Ho chiesto di parlare per proporre un solo emendamento alla Commissione, se crede di accettarlo.

Del resto io non credo molto all'efficacia dell'articolo come era fatto prima nè come fu fatto dopo. I comuni sono protetti dai pranzi, che i sindaci danno agl'ispettori ricordati dall'onorevole Bonfadini e poi da noi stessi deputati.

Finocchiaro Aprile, relatore. Ciò non toglie che facciamo le leggi.

Bonghi. Pur troppo. Ora poichè è così, io credo utile in ogni modo si dica: che le disposizioni sancite nell'articolo sono applicabili agli edifici o parte degli edifici costruiti, ecc.

La ragione è questa. Lor signori sapranno che da molti anni i comuni raccolgono in un solo fabbricato così le loro scuole come la propria sede.

Io aveva creduto una volta, che, meglio sarebbe stato impedire, in tutto e per tutto, questa comunicazione della scuola con la sede del municipio; ma l'amministrazione procedette per un'altra via, ed ora non so se possa, o se voglia mutare.

Ma poichè la cosa sta così, a me pare che se volete salvare la scuola e salvare il danaro che vi è impiegato, bisogna che diciate non solo "gli edifici" ma: "gli edifici, o parte di edifici."

Voci dal banco della Commissione. Accettiamo!

Bonghi. Fatta questa preghiera alla Commissione, ora mi rivolgo al ministro per dirigerli la seguente domanda.

La costruzione degli edifici scolastici è divenuta una vera scienza, la letteratura della quale è oltremodo ricca. Una volta, non solo era stata raccolta questa letteratura, ma era stato istituito un ufficio speciale, il quale studiava continuamente i progressi fatti in questa materia importantissima e comunicava i risultati dei suoi studi ai comuni, i quali volevano, essi stessi fare i disegni delle loro scuole, ovvero correggere i disegni che erano comunicati al Ministero.

Ora io non credo che oggi il Ministero della pubblica istruzione abbia i mezzi di compiere lo stesso ufficio; ed io prego l'onorevole ministro della pubblica istruzione di voler vedere se è vero che l'organismo adatto manchi, come a me risulta; e nel caso che manchi, cerchi di ricostituirlo affine di rendere la presente legge davvero utile; dappoichè, per sapere se noi abbiamo speso, finora, il danaro bene, bisognerebbe ricercare se le scuole, che si sono costruite mediante mezzi da noi somministrati, sono costruite secondo gli ultimi risultamenti della scienza.

E se ciò non si è fatto finora bisognerebbe curare che i danari per l'avvenire si spendano meglio che per il passato.

Non dico altro. La Commissione ed il ministro sono informati perfettamente della mia proposta; essi e la Camera facciano quel che credono.

Boselli, ministro della pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Rammento perfettamente che l'onorevole Bonghi, quando resse il Ministero della pubblica istruzione, trasmise ai comuni alcuni progetti di edifici scolastici, non che istruzioni sui modi con cui tali edifici dovevano essere disegnati e costruiti.

Rispondo ora all'invito che egli mi ha fatto, dicendo che molto volentieri lo accolgo. E non esito a dichiarare alla Camera, (perchè è bene che essa sappia in quali condizioni si trovano alcuni dei

pubblici servizi) che, oggi, al Ministero della pubblica istruzione manca del tutto quell'organo speciale di cui parlava l'onorevole Bonghi. Ho detto poc'anzi (non so se l'onorevole Bonghi fosse presente) che, fino a un anno fa, i progetti tecnici degli edifizî scolastici non erano esaminati colla dovuta diligenza dal Ministero dell'istruzione.

Si ricevevano quei progetti dagli uffici del Genio civile o da altri uffici locali; si pensava a raggiugnare il sussidio alla loro entità; ma non si esaminavano da persona competente.

Da un anno a questa parte, cotale esame si fa da un funzionario egregio; egli è quello stesso che sta a capo del servizio che riguarda i monumenti medioevali, per quanto la competenza di un uomo sia grande, ed il suo zelo molto lodevole, la Camera comprende che l'organismo speciale perchè questo servizio proceda bene, manca. Sarà mia cura di costituirlo; ma sarà cosa difficile il riuscirci senza aggravare le spese del bilancio, ove si voglia ricavarne con sicurezza tutto quel profitto al quale l'onorevole Bonghi accennava.

Riconosco anzi che questa istituzione di un Ufficio speciale sarà più necessaria, e per questo e per altri rispetti, dal momento che la Camera, nella tornata di ieri, ha lasciato interamente al ministro la cura di provvedere a ciò che riguarda gli edifizî scolastici, senza consiglio o intervento di Commissioni speciali.

Presidente. Mi pare che possiamo venire ai voti.

L'onorevole Lugli mantiene il suo emendamento, o lo ritira?

Lugli. Ho già dichiarato che lo ritiro.

Presidente. Onorevole Carnazza-Amari, dopo l'emendamento presentato al secondo comma dalla Commissione, mantiene o ritira il suo emendamento?

Carnazza-Amari. Lo ritiro.

Presidente. L'onorevole Papa lo mantiene?

Papa. Il mio emendamento è già compreso in quello della Commissione.

Presidente. L'onorevole relatore vuol parlare?

Finocchiaro Aprile, relatore. Poichè sono ritirati tutti gli emendamenti, non mi pare che sia il caso di parlare.

Ercole. (Presidente della Commissione). Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

Ercole. (Presidente della Commissione). In nome della Commissione, dichiaro di accettare l'emendamento dell'onorevole Bonghi; tanto più che nel 1° articolo della legge il suo desiderio si era

già soddisfatto. Si può però accontentarlo anche in quest'articolo.

Il suo emendamento è quindi ben volentieri accolto dalla Commissione.

Presidente. L'onorevole ministro lo accetta?

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Anch'io lo accetto.

Presidente. Qual'è il suo emendamento, onorevole Bonghi?

Bonghi. Che si dica: " *gli edifizî o parte di edifizî.* „

Finocchiaro Aprile, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Finocchiaro Aprile, relatore. L'articolo 1° già votato dalla Camera dice che si tratta di *provvedere alla costruzione, all'ampliamento ed ai restauri degli edifizî, o parti di edifizî*: quindi, come ben vede l'onorevole Bonghi, il suo concetto è già compreso in questo articolo.

La Commissione perciò non può avere difficoltà che la stessa formula sia ripetuta nell'articolo 6.

Presidente. Si potrebbe dire a tenore dell'articolo 1°, se si vuole. Ma non mi pare che ci sia questa necessità.

Bonghi. Appunto perchè nell'articolo 1° c'è questa dizione, si potrebbe anche ripetere questa formola nell'articolo 6, altrimenti parrebbe che l'articolo 6 facesse eccezione all'articolo 1°.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Io prego la Camera ad accettare l'emendamento dell'onorevole Bonghi, perchè se non si includessero quelle parole nell'articolo in esame, potrebbe riuscire dubbia l'interpretazione di esso, ove si confrontasse coll'articolo 1° della legge.

Presidente. Si dovrebbe dunque dire: " *gli edifizî o parte di edifizî.* „ Insomma ripetere le parole dell'articolo 1°.

Finocchiaro-Aprile, relatore. Precisamente.

Presidente. " Art. 6. Gli edifizî o parte di edifizî costruiti, ampliati o restaurati con prestiti contratti in base alla presente legge, non potranno essere destinati ad uso diverso da quello per il quale il mutuo fu concesso. „

Viene ora la nuova redazione della seconda parte di quest'articolo, proposto dalla Commissione e accettato dal Governo.

" Qualora ne sia invertita la destinazione senza speciale autorizzazione governativa, lo Stato, salvi sempre i provvedimenti consentiti dalla legge, avrà diritto di rivalersi contro il comune tanto per le

somme pagate, quanto per l'onere assunto per il servizio del prestito. »

Pongo a partito quest'articolo 6° così modificato dalla Commissione d'accordo col Governo.

Chi è d'avviso di approvare tale articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'onorevole Calvi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Le disposizioni di cui nell'articolo precedente saranno applicabili per l'avvenire anche agli edifici destinati oggidì a scopo scolastico per la costruzione, ampliamento e restaurazione dei quali furono ai comuni fatti mutui in base alle leggi 17 maggio 1863 e 27 maggio 1875. »

Ha facoltà di svolgerlo.

Calvi. Dirò poche parole in sostegno di questo articolo aggiuntivo, che credo sarà accettato dalla Commissione e dal Ministero.

L'articolo 1° contempla unicamente gli edifici scolastici costruiti in base ai sussidi accordati per la legge presente.

Pare a me che, dal momento che si vuole impedire che sia frustrato lo scopo, per cui i sussidi sono dati, in conseguenza della presente legge, sia pure il caso di pensare ad impedire, per quanto è ancora possibile, che lo scopo stesso venga frustrato anche relativamente agli edifici alla costruzione, restaurazione ed ampliamento dei quali vennero accordate la facilitazione di cui nella legge 17 maggio 1873 e 27 maggio 1875;

Ciò credo necessario se si vuole che non continuino quegli inconvenienti che la Commissione ha accennato e se si vuole che vi sia uniformità di trattamento per edifici sorti nello stesso modo ed aventi uno stesso scopo.

Nell'articolo aggiuntivo poi, da me proposto, ho parlato precisamente ed unicamente degli edifici che sono oggidì destinati ad uso scolastico, perchè precisamente non vorrei che l'aggiunta da me fatta potesse avere effetto retroattivo, nel senso di vincolare i comuni, che avessero nel passato violato o meglio frustrato lo scopo della legge e pure per la stessa ragione che nell'articolo stesso ho incluso le parole « per l'avvenire. »

In tal modo mentre non si dà effetto retroattivo alla legge, s'impedisce che edifici scolastici, fatti coi sussidi anteriori alla legge precedente cioè così in base alla legge del 27 maggio 1875, si

trovino in condizioni migliori di quelle in cui si trovano gli edifici per i quali i comuni hanno ottenuto ed ottengono i sussidi in base alla legge attuale, che altro non è che la proroga della precedente.

Ecco le ragioni per le quali ho proposto l'aggiunta, che ho avuto l'onore di presentare alla Camera.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Finocchiaro Aprile, relatore. Presi gli opportuni accordi coi membri presenti della Commissione, debbo dichiarare che la Commissione stessa non crede di potere accogliere la proposta dell'onorevole Calvi. Pare alla Commissione, dopo aver udito le parole colle quali l'onorevole nostro collega l'ha svolta, che non sia opportuno estendere le disposizioni di questa legge ai comuni che hanno ottenuto i prestiti con la legge precedente.

Per essi vigeranno le disposizioni della legge in virtù della quale il prestito fu concesso e il contratto fu stipulato.

L'articolo proposto dall'onorevole Calvi non potrebbe poi esser accolto contravvenendo ai criteri che regolano la retroattività delle leggi.

Pertanto la Commissione prega l'onorevole Calvi di volerlo ritirare.

Presidente. L'onorevole Calvi ha facoltà di parlare.

Calvi. Io l'avevo proposto, perchè nutriva speranza che la Commissione l'avrebbe accettato, ma dal momento che la Commissione stessa non crede d'accettarlo, quantunque non trovi fondata la ragione per la quale vi si rifiuta, lo ritiro.

Presidente. Lo ritira; sta bene.

« Articolo 7. Le disposizioni della presente legge sono anche applicate fino a tutto l'anno 1898 ai Comuni che domanderanno prestiti per costruzione, ampliamento e restauro di edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole secondarie, dei convitti e delle scuole normali.

« L'onere assunto dal Governo, per la differenza d'interesse da corrispondere alla Cassa dei depositi e prestiti per i mutui cui si riferisce il presente articolo non potrà eccedere in ciascun anno le lire 50,000; e la somma corrispondente sarà iscritta in un capitolo speciale nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione. »

Su questo articolo spetta la facoltà di parlare per primo all'onorevole Martini Ferdinando.

Martini Ferdinando. Domando scusa alla Camera se torno a parlare di questo articolo 7°, del quale

toccai già nella discussione generale; nulla mi dispiace più che tediare i miei colleghi, ma poichè da alcune delle parole rispostemi in quell'occasione dall'onorevole relatore della Commissione, mi parve di essere stato frainteso, io chiedo pochi minuti per meglio dichiarare gli argomenti i quali mi indussero a proporre la soppressione di questo 7° articolo del disegno di legge.

Il concetto della legge del 1878 era buono in sè ed anche più per le condizioni singolari del tempo nel quale quella legge fu proposta ed approvata. Era passato un anno appena dacchè l'onorevole Coppino aveva fatto trionfare in Parlamento il principio dell'obbligo dell'istruzione elementare, il quale aveva costato il portafogli a due dei suoi predecessori; era stata approvata da poco più di un anno quella legge del giugno 1877, che può oggi parere e forse essere manchevole, ma che allora era la più opportuna non soltanto, ma la sola che potesse farsi e che rimarrà uno dei maggiori titoli d'onore per il ministro che la propose. Il concetto dunque era buono. Non fu così buona, diciamo francamente, l'applicazione.

Io credo che ieri si sia un po' esagerato, sia rispetto al numero dei fatti, sia rispetto alla loro entità, quando si è parlato degli inconvenienti ai quali poteva dar luogo l'articolo 6 tale quale era concepito. Un danno maggiore venne da ciò: che il Governo propose de'tipi architettonici per la costruzione di questi edifizi scolastici e subordinò la concessione dei prestiti alla esecuzione di codesti tipi, i quali, quale più, quale meno, erano tutti, e sono tutti più costosi di quanto occorra per avere una buona scuola, una scuola costruita secondo le norme dell'igiene.

Che cosa ne avvenne?

Che la mania spendereccia de'municipi trovò nelle disposizioni della legge aiuti e conforti e dall'onere imposto ai comuni e allo Stato si ebbero piuttosto abbellimenti edilizi che vere e proprie utilità scolastiche; ed io potrei citare esempi di parecchi comuni del regno dove fu costruita una scuola bellissima ed amplissima nel capoluogo; poi, aggravato fuor di misura il bilancio per il prestito contratto, si stentò ad istituire le scuole che dovevano essere aperte nelle frazioni.

Io temo che se questo articolo 7 diventasse disposizione di legge tali danni non soltanto si rinnoverebbero ma si moltiplicherebbero. Non dimeno questa considerazione, la quale pure ha il suo valore, sarebbe di leggera importanza se quest'articolo producesse gli altri buoni effetti che la Commissione ne spera.

Voi vi proponete adunque di concedere prestiti

ad interesse ridotto ai comuni i quali vogliono costruire edifizi ad uso delle scuole secondarie, dei convitti, di scuole normali, ecc. Esaminiamo partitamente queste proposte.

Scuole secondarie; cominciamo dal dir che licei esistono già non solo in ogni capoluogo di provincia, ma anche altrove; cito Arpino, Casale, San Remo, Savona, Monteleone in Calabria, Maddaloni e tanti altri.

Non è dunque molto probabile che si voglia istituirne altri, nè, ad ogni modo, mi pare si abbia bisogno di istituirne.

Or bene: se si trattasse, per esempio, di ampliare, di restaurare i locali dei licei che già esistono, locali che i comuni sono obbligati di fornire, io capirei che il Governo volesse sovvenire i comuni medesimi: ma preferirei che al caso eccezionale si desse eccezionale provvedimento, vale a dire che volta per volta si iscrivesse una data somma nella parte straordinaria del bilancio: si procedesse insomma per le scuole secondarie in quella stessa guisa in cui si procede quando si tratta di ampliamenti o di restauri di locali universitari; io credo che nessuno rifiuterebbe tali sussidi; ma qui si tratta di dare impulso alla costruzione di nuovi edifizi. Quali?

Io non so, per esempio, se fra i convitti alla cui edificazione vi proponete di concorrere, voi intendiate porre anche i convitti annessi alle scuole normali. Se così fosse io metterei innanzi a voi esperienze e ricordi personali: sono stato insegnante di scuole normali maschili e femminili; ho visto convitti maschili e femminili e vi dico: se si potessero gli uni e gli altri sopprimere se ne avrebbe un grande vantaggio e non solamente per l'educazione.

Or dunque: se si pensa anche che l'articolo 243 della legge Casati fa espresso divieto di istituire licei nei luoghi dove non sia già una scuola tecnica, è chiaro che la massima parte dei prestiti sarà domandata e concessa per edifici ad uso di scuole tecniche e di ginnasi. Vi par buono dar questo impulso, vi par utile raggiungere un tale intento?

L'onorevole ministro sa, e può attestarlo, e lo sappiamo tutti del resto, che non appena una scuola tecnica o un ginnasio hanno ottenuto il pareggiamento (se voi incoraggiate i comuni ad aprirle chiuderete un occhio, e sarete più facili nei pareggiamenti) il comune sente talmente di non essere buono a governarli che fa ressa al Governo perchè il ginnasio e la scuola tecnica divengano governative; e di ciò fanno testimonianza annuale i bilanci.

Dunque vi par buono, dato il numero e la qualità degli insegnanti di cui il paese dispone, moltiplicare il numero di tali istituti municipali, quando questa legge stessa attesta delle non floride condizioni degli erari municipali, e quando avete la prova che il comune è cattivo direttore e sorvegliatore di scuole? Io non lo credo.

Ma si dice: e i convitti?

Questa dei convitti è questione molto grave; esporrò intorno ad essa intero il pensiero mio. Questo mandato di rappresentante del paese, ch'è altissimo onore, se non è scevro di fastidi, ha però questo grande conforto: che dà a noi modo di esprimere liberamente, senza ritegno e pubblicamente quello che ognuno di noi crede la verità, intorno alla pubblica cosa. Partecipino o no gli altri delle opinioni mie io le manifesterò senza ambagi.

Una delle ragioni che si adducono dalla Commissione per sussidiare la costruzione di locali ad uso di convitti municipali è questa: che lo Stato deve in qualche modo combattere i nemici suoi i quali possiedono e istituiscono convitti più frequentati dei suoi; o per conseguenza dar modo ai comuni di aprirne altri, che raccolgano gli alunni oggi disseminati in questi convitti, governati da coloro che sono nemici delle nostre istituzioni.

Il convitto, signori, è una necessità; ma è una triste necessità!

L'ideale sarebbe che il giovinetto fosse educato in famiglia, tra i suoi, e dai suoi. Questo non è a tutti possibile, di qui la necessità dei convitti. Ma il convitto, signori, non è la scuola; c'è grande differenza tra una cosa e l'altra ed è questa. Nella scuola si insegna e si educa anche; nel convitto si educa principalmente. Ora un padre di famiglia, se non sia anche persuaso dello indirizzo che si dà agli studi, dei programmi che li governano, sa che egli non può sostituirsi a quei sette, a quegli otto insegnanti che impartiscono l'istruzione nel ginnasio o nel liceo, e comunque sia accoglie, gli approvi o no, quei tali programmi di studi, che soli aprono la via delle professioni al figlio suo. Ma circa ai convitti la cosa procede diversamente.

Rispetto alla scuola, insomma, il padre di famiglia dice: Io mando alle scuole pubbliche il figliolo mio, perchè non sono capace di insegnargli quello che s'insegna là; ma non c'è padre che dica: Io non sono capace di educare il mio figliolo; non ho idee determinate sulla educazione che io desidero che gli si dia.

Ora, o signori, notate un fatto, il quale conosce chiunque si occupa di tali argomenti.

Il fatto è questo; che uomini di provata e di antica fede liberale, deputati tenuti in conto di liberali molto, e membri di Gabinetti segnalati per una politica ecclesiastica vigorosa, chiudono le loro figliuole in istituti governati da suore, mandano i figli loro ad istituti governati da ecclesiastici.

Una voce. I nomi?

Martini Ferdinando. Accertato il fatto, bisogna indagarne le cause.

Voi trovate a questo fatto riscontro in Francia negli ultimi anni della restaurazione, sotto il regno di Carlo X.

Allora gli uomini, più vicini al Re e alla Corte, i più devoti, fedeli sostenitori del trono e dell'altare mandavano i loro figliuoli nei convitti liberali.

Era il tempo, nel quale essendo ministro monsignor Frassinoux, vescovo di Ermopoli, domandato egli ad un ecclesiastico, direttore di istituto: Che cosa posso fare per voi? — si ebbe questa risposta: Se mi volete fare un piacere fatemi quello di non mi proteggere.

Ora, se voi cercate le ragioni di questo fatto nei volumi, e sono molti e belli, i quali raccontano la storia della educazione nazionale in Francia, trovate la spiegazione del fenomeno.

Essi vi dicono, che quegli uomini, sebbene vicini alla corte, sebbene in quell'ordine di idee politiche, dicevano: questo stato di cose non può durare; lo Stato, per certi suoi fini politici, determinati, vuole educare i figli nostri, come se la rivoluzione del 1789, non fosse mai avvenuta; noi la crediamo malaugurata ed infausta, ma i fatti son fatti e noi non vogliamo compromettere l'avvenire dei nostri figli. Nell'attrito della vita tutto quello che si può insegnar loro, di meno che ortodosso, nè collegi liberali lo correggeranno, si equilibreranno, più tardi: intanto importa che non crescano con idee troppo diverse da quelle che il secolo professa e che potranno svolgersi non mutarsi. Tale il concetto dei legitimisti d'allora.

Oggi invece, mentre un Governo liberale com'è il nostro si affatica ogni giorno a migliorare l'andamento dei nostri convitti, (questa fa una delle preoccupazioni più forti, e degli intenti più lodevoli dell'amministrazione Baccelli), uomini altrettanto liberali mandano i figliuoli loro, lo ripeto, agli istituti, a' convitti governati da sacerdoti. Volete avere anche di questo fenomeno la spiegazione? Fate come ho fatto io, interrogateli. Vi risponderanno così: nei vostri Istituti spira un alito, un soffio di critica, la quale io temo (parla il padre di famiglia) pervada e danneggi tutta l'operosità mo-

rale della vita: temo che, mi si faccia uno scettico troppo presto. Educato invece alla fede se anche il mio ragazzo si allontanerà un giorno dal dogma, attraverso la critica implacata, egli conserverà sempre nella sua coscienza palpitante e curiosa, la morale della sua fede distrutta. Questo è quello che si risponde.

Orbene, o signori, ci sono, e pare a me di dedurle da osservazioni che si fondano sopra una esperienza oramai secolare, due verità, che importa avere a mente in questo proposito. Primo: quando al di sopra di quanto concerne gli studi propriamente detti lo Stato impone, o si suppone che imponga alla educazione nazionale, un ordine di dottrine di natura superiore, esso, lo Stato, non acquista, perde forza nella direzione dello spirito generale del paese.

Secondo: il padre di famiglia più spregiudicato, più libero, il meno vincolato da credenze positive, si arresta prima di condurre il proprio figliolo anticipatamente alle conclusioni filosofiche alle quali egli stesso è venuto.

Gli ripugna di porre dinanzi all'adolescente che non ha ancora sufficiente esperienza della vita, quei problemi terribili che la coscienza e la ragione gl'imporranno più tardi.

Ora, su questo, che è delicatissimo argomento, per quanto il regolamento del 1860 nel suo primo articolo proponga al convitto fini altissimi e degni, purtuttavia (io non discuto, verifico) non alta nè degna è la fama dei nostri convitti.

E questa, badate, non è questione che affatichi noi soli. La vedo trattata di questi giorni stessi in Germania. Ma in Germania questa questione può essere discussa più serenamente che da noi. Uno scrittore inglese ha detto, e secondo me ha detto benissimo, che il popolo tedesco è un popolo bicefalo. Infatti quel paese da cui si mossero gl'impulsi più forti e più fecondi del rinnovamento filosofico mantene nelle sue scuole l'insegnamento religioso. Non c'è solennità nella quale i tedeschi non cantino l'inno di Schiller alla gioia: "*Abbracciatevi o innumerevoli falangi nell'amplesso universale.*" Ma non c'è poi popolo che sia meno disposto del tedesco alla politica del sentimento.

Il popolo tedesco che ha una letteratura tutta ideale e fantastica, la più ideale e la più fantastica di tutte, nella quale predomina ciò che con parola intraducibile si chiama *rêve* vi dà poi come incarnazione del genio suo il principe di Bismarck che è la personificazione più chiara e più precisa della ragione pratica.

Questo sottile senso della distinzione tra cose di

simile ma non identica natura e il quale in questa questione ch'io tocco sarebbe a noi com'è a' tedeschi di grandissima utilità, non ci manca, non è contrario all'indole della razza nostra: io credo che disgraziatamente non lo possiamo esercitare in questa questione, perchè... perchè c'è il Vaticano, diciamolo francamente! Onde una confusione. Confusione tra fede religiosa e clericalismo, tremenda e pericolosa purtroppo! È un guaio! Tanto grave che io stesso dopo ciò che ho detto debbo soggiungere: la difesa morale dello Stato prima di tutto. E qui viene un'altra questione. Moltiplicando i convitti municipali credete voi che veramente accrescerete i mezzi e le forze della difesa?

Io credo che otterrete l'intento opposto. Io vorrei che questa questione noi la discutessimo a fondo perchè ogni tanto noi facciamo, contro gli istituti clericali, una piccola cosa e paghi di quel menomo provvedimento ci addormentiamo fiduciosi di avere sgominato il nemico.

Il nemico? Ma egli è formidabile, o signori, non v'illudete; giacchè ho citato dianzi un'esempio della Francia, lasciatemi ricordarvene un'altro, lasciatemi ricordare che la condizione pattuita dal partito clericale per dare l'aiuto de' propri suffragi alla elezione presidenziale di Luigi Napoleone fu che il ministero della istruzione pubblica fosse affidata a un di loro, e fu difatti al conte De Falloux.

Leggete i verbali della Commissione che esaminò la legge proposta dal De Falloux allora, la legge del 1850 e vedrete di che forze disponga il nemico, quando si tratta di combattere le battaglie del pubblico insegnamento, quelle nelle quali più gli sta a cuore di ottenere la vittoria. Fino il Thiers, lo spirito forse più scettico del secolo dovè cedere innanzi alla eloquenza di M. Dupanloup: non con sincerità di uomo convinto, ma per necessità e per accorgimento di uomo politico. Ricordo questo, lo ripeto, per significare che il nemico è fortissimo e che voi non potete nemmeno immaginare che con questi piccoli mezzi possiate non che debbello, combatterlo. Ma meno male se i mezzi fossero inadatti, sproporzionati, ma utili almeno in parte. No: voi colle disposizioni proposte peggiorerete le condizioni; quanto più moltiplicherete i convitti tanto più li farete cattivi. Vi manca il personale sorvegliante.

Per quanto l'onorevole Coppino si sia occupato a fare un vivaio d'istitutori, e ha fatto bene e ne lo lodo, presso il collegio di Assisi, pure siamo lontani e dal raggiungere noi il numero che ci occorre e dall'aver essi, gli istitutori, i requisiti che dovrebbero. Ora quando voi date impulso ai

comuni, perchè essi creino convitti, voi li obbligate a popolarli di un personale sorvegliante raccoglietico, abbassate il livello e agevolate la concorrenza degli istituti retti da ecclesiastici; raggiungete lo scopo precisamente opposto a quello che vi proponete.

Un'ultima osservazione di indole diversa.

A me pare che si debbano ben determinare e restringere gli intenti dello Stato, rispetto al pubblico insegnamento; mi pare dobbiamo vedere a quale parte dell'insegnamento noi dobbiamo principalmente e date le condizioni dell'erario attendere con maggior cura; perchè il bilancio dell'istruzione in Italia non è così scarso, come potrebbe credere chi guardasse soltanto il bilancio dello Stato, e tralasciasse di aggiungerci le somme non lievi che si spendono dai comuni e dalle provincie; è nondimeno sempre scarso ai bisogni intellettuali del paese. Ma appunto perchè è scarso, vediamo un poco di non disperdere tanto le nostre forze, di adoperarle utilmente. Si dice: sono 50,000 lire! Primo punto: sono 50,000 lire capitalizzate al 3 per cento per trent'anni; vedete un poco che razza di cifra vi danno. Io non ho fatto il conto, ma è facile immaginare il quoziente approssimativo.

Dunque non è piccolo l'onere che lo Stato si impone. E poi una cifra stanziata in bilancio, io la considero sotto due aspetti: nel suo valore assoluto, nel suo valore relativo rispetto ai servizi ai quali ha da sopperire. Trecento milioni sono qualche volta pochi quando si tratta della difesa del paese, quando si tratti di svolgere la prosperità o di mantenere la dignità della nazione, e mille lire sono sempre troppe, quando si spendono male senza utilità di sorta alcuna.

Per me le cure maggiori dovrebbero essere date all'istruzione popolare. E per questo io ho approvato di gran cuore il primo articolo di questa legge; anzi l'ideale sarebbe stato per me che essa non avesse se non un articolo solo che decretasse la proroga della legge del 1878 per altri 10 anni. Ma a questo proposito l'onorevole ministro osserva: non è vero che le scuole secondarie siano, come l'onorevole Martini assevera, le scuole della borghesia: tutti possono andarvi.

Onorevole Boselli, mi dispiace, in questo, di dissentire da lei. In diritto Ella ha ragione, ma non in fatto.

Certamente le scuole sono aperte a tutti, ma quanti sono che vi possono arrivare?

Le scuole secondarie classiche furono immaginate dapprima per i due primi ordini dello Stato, tali quali essi durarono sino all'ottantanove: per

l'aristocrazia cioè, e per il clero; ai quali, oggi il terzo stato sottentra.

E noti, onorevole Boselli, che, disgraziatamente, non sono più neanche le scuole della borghesia grassa, per così dire; ma, per mancanza di quelle scuole professionali inferiori che Ella augurava all'Italia, sin dal 1879, in una sua relazione al Consiglio pedagogico di Torino, son diventate anche le scuole della piccola borghesia; la quale si inoltra, si ingolfa in questa strada, perchè è la sola che trovi aperta.

E avvengono così, dei fatti che hanno un grande significato. Io non ne cito che un solo.

Fra i concorrenti a un posto di ufficiale d'ordine nella biblioteca qui alla Camera, posto che è retribuito con 1500 lire di stipendio, su 40 concorrenti quattordici sono laureati in giurisprudenza. (*Commenti*).

Onorevole ministro, io dunque credo proprio che, moltiplicando le scuole, voi raggiungete (dico all'onorevole ministro; ma dovrei piuttosto rivolgermi alla Commissione) voi raggiungete il punto opposto a quello cui vi proponete di arrivare. Verrà giorno, io voglio augurarmi, nel quale, guardando le statistiche, ci si possa rallegrare della aumentata popolazione scolastica dei nostri istituti secondari; io, per ora, non so rallegrarmene.

Se volete sul serio difendere moralmente lo Stato, migliorate le scuole che avete, a questo volgete le cure e gli sforzi vostri; date loro intenti più pratici; rafforzatevi l'elemento educativo senza pregiudizi nè di un genere nè di un altro: senza pregiudizi nè di bigotti, nè di miscredenti.

Se a questo daremo opera, e Governo e Parlamento, faremo opera utile e che sarà commendata nell'avvenire. Ma se moltiplicando le scuole, le lasceremo quali esse sono, io temo per noi il giudizio della storia: temo che le generazioni venture facciano a noi un rimprovero meritamente severo. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonfadini.

Bonfadini. Siccome intenderei parlare nello stesso senso dell'onorevole Martini, pregherei che qualchedun' altro parlasse prima di me; altrimenti me ne asterrò.

Bonghi. Chiedo di parlare. (*Si ride*).

Arcoleo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ella è già iscritto.

Arcoleo. Io parlo nello stesso senso.

Presidente. Io tengo già iscritti, primo, l'onorevole Martini, poi gli onorevoli Bonfadini, Arcoleo, Lugli e Costantini.

Non posso *a priori* determinare in che senso parleranno.

Voci. C'è l'onorevole Coppino.

Presidente. L'onorevole Coppino viene dopo. Se l'onorevole Coppino sedesse ancora su quel banco (*Accennando al banco dei ministri*), potrebbe parlare in qualunque momento, ma egli ha rinunciato a questo privilegio. (*Harit*).

Bonfadini. Allora mi limiterò a dire pochissime parole io.

Presidente. Parli pure.

Bonfadini. Non sarò più lungo di quello che sia stato l'onorevole Martini, il discorso del quale ho inteso con grandissimo interesse. Io sono in gran parte dell'opinione sua, circa i convitti, senza dissimularmi però che la generazione la quale ha fatto l'Italia è uscita in gran parte da convitti diretti dai clericali. Quindi non ho paura tanto delle dottrine che escono dai convitti clericali, ma m'impaurano piuttosto altri fatti di natura assai più delicata.

Io vorrei fare una raccomandazione all'onorevole Commissione ed all'onorevole ministro. Rinuncino a quest'articolo 7. Le ragioni che ha dette l'onorevole Martini, e la scarsezza di oratori che parlano in favore di quest'aggiunta, dimostrano alla Commissione che difficilmente la sua aggiunta sarà votata alla Camera. L'onorevole Boselli poi sa che vi sono nello Stato alcuni convitti i quali possono essere migliorati con assai maggior utilità di quella che vi sarebbe a promuovere convitti nuovi di Comuni e di provincie.

Nei convitti dello Stato l'azione sua può essere efficace, nei convitti nazionali si possono introdurre nuovi metodi; il Governo, ad esempio, ne ha tentato la militarizzazione. Io non discuto la questione, ma affermo che questo miglioramento non si può introdurre nei convitti promossi dai Comuni e dalle provincie.

Piuttosto: h'è vedere delle somme erogate per incoraggiare questi convitti, preferirei che l'onorevole ministro adoperasse tali somme onde togliere questi convitti dei Comuni e delle provincie, che non sono in prospere condizioni, alla loro amministrazione, e farli divenire convitti dello Stato.

Io credo che pochi convitti si possano anche governare bene. Molti convitti, come ha detto l'onorevole Martini, sarebbero necessariamente diretti da istitutori che non hanno nè dottrina nè morale da governarli.

Io perciò prego vivamente l'onorevole ministro perchè, stanziando, se occorre, in bilancio l'istessa

somma, procuri di migliorare i convitti nazionali, ed assumere anche a carico dello Stato quelli fra i convitti delle provincie e dei comuni che hanno la massima probabilità di poter diventare buoni e utili convitti nazionali.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arcoleo.

Arcoleo. Non parlerei se non appartenessi, rispetto a questo articolo 7, alla minoranza della Commissione. Certamente è un'audacia parlare dopo l'eloquente mio amico Martini: ma se egli ha considerato la questione dal piano nobile, io mi limiterò a guardarla dal pianterreno.

Ho domandato la soppressione di questo articolo 7, perchè è assolutamente fuori posto. Direi che la divergenza deriva da un'ottica diversa. L'onorevole ministro e la Commissione ne hanno visto in cotesta disposizione un'altra che non ancora esiste; e precorrendo il tempo hanno presunto che già un'unica legge regoli tutta Italia nella materia che concerne la istruzione secondaria classica. Ora nel presente stato di cose, in mezzo all'arruffio di norme o criteri che cozzano tra loro, non so comprendere come un corpo legislativo possa occuparsi di benefici e di oneri, quando non c'è una legge rispetto a cui raffrontare oneri e benefici. In questo modo avremo una legislazione a doppio binario che ormai mi pare che acquisti forza di consuetudine in quest'assemblea (*Harit*). Lo stesso ministro vi presenta due progetti di legge, uno che si discute oggi, sugli edifici scolastici, l'altro che si discuterà, tra non molto, pel quale si reclama l'urgenza e che riguarda il congegno amministrativo dell'insegnamento secondario classico. Ora in cotesti due disegni di legge esistono criteri assolutamente opposti.

Parlo del ministro in modo affatto impersonale: perchè non accenno neppure, nè voglio investigare quali sieno le ragioni per le quali codesta proposta, dell'articolo 7, fatta o accettata dal ministro precedente, è stata conservata dall'attuale. Dico *fatta o accettata*, perchè secondo la topografia del progetto pare che l'articolo sia della Commissione; secondo quanto dice la relazione, pare invece che la proposta venga dal Ministero.

Non so se debba prevalere la nota illustrativa della relazione o il posto dell'articolo nel presente disegno di legge, il quale dovrebbe solo occuparsi della proroga della legge del 1878, per l'istruzione obbligatoria. Ed è chiaro che non si possa prorogare che quanto forma la materia legislativa, su cui una volta la Camera ed il Senato hanno deciso.

Ma qui io non voglio sollevare una questione

di procedura soprattutto dopo che è avvenuta una reazione negli usi parlamentari. Oggi si crede che le grandi riforme qui non si debbono e non si possono discutere più. Agli enormi progetti dalle larghe linee, dai vasti orizzonti è successo uno stillicidio di riforme, piccole, timide, monche in forma di leggine: nè parlo di questo Ministero soltanto. E quasi una riforma invece che un organismo sia un impalcatura il ministro la presenta a pezzetti o la divide e suddivide in progettini che non debbono avere importanza per non preoccupare la Camera, e perchè più facilmente possano come suol dirsi passare, come se un'assemblea fosse un ufficio di dogana. (*Si ride*).

Ora per rispetto alla nostra dignità ed al nostro buon volere noi le riforme le desideriamo, le vogliamo mature e complete. Quando vi ha così larga maggioranza, quasi l'unanimità, perchè non si affrontano i grandi problemi? Di che si teme? Che la maggioranza sia troppo infida perchè troppo numerosa?

Ma anche in quest'ambiente legislativo, io avrei capito che il beneficio dei prestiti per le scuole obbligatorie si fosse esteso ad altri rami d'insegnamento simile o affine. Per tale criterio abbiamo accettato nella Commissione ad unanimità che oltre alle scuole obbligatorie fossero comprese nella legge gli asili infantili; benchè questi Istituti s'eno ancora in una condizione non ben definita tra il Ministero dello interno e quello dell'istruzione pubblica. Questo infatti li subsidia, ne ha la superiore direzione didattica, mentre poi devono dipendere dal Ministero dell'interno in virtù della legge sulle Opere pie, di cui ancora si aspetta qui la riforma e la discussione.

Ad ogni modo questa irradiazione o estensione della legge agli asili infantili, mi pare abbastanza coerente e logica, quanto è strana la confusione che vuol farsene con gl'istituti classici tecnici e normali nell'articolo 7. Nè entro nel merito della questione: mi basta accennare che tale materia nuova, aggregata con poco garbo a questo disegno ha invece attinenza strettissima all'altro che concerne il riordinamento degli istituti di istruzione secondaria.

Del rimanente codesto disegno fu già esaminato dagli Uffici ed oggi è presso una Commissione, in seno alla quale il ministro interverrà fra qualche giorno per dichiarare quali siano i suoi intendimenti.

Orbene, che cosa si proponeva il ministro precedente ed oggi per lui o come lui il ministro attuale? Si proponeva questo: " Scopo della pre-

sente legge (sulla istruzione secondaria classica) è togliere i gravi abusi e le antiche antinomie: estendere la legge Casati, che non si è mai pubblicata in tutto il regno, ed inoltre ripartire equamente i carichi fra tutte le regioni d'Italia. „ Dunque sono questi i due scopi: togliere l'ostacolo vero in cui si ruppero i 14 disegni di legge che costarono anche qualche portafogli ad alcuni ministri; e togliere la irregolarità di cinque legislazioni che si urtano e confondono in modo che quando si studia la legislazione scolastica se ne capisce ben poco; e c'è solo un conforto, che quando viene un nuovo disegno di legge, o qualche nuova e confusa disposizione, come questa dell'articolo 7, non se ne capisce più niente. (*Bravo! — Ilarità*).

Difatti nell'articolo 7 che cosa viene a dire implicitamente il ministro e per lui la Commissione? " Il ministro, convinto che la legge Casati non possa o debba o voglia estendersi a tutta Italia; convinto che la ripartizione dei carichi debba seguire nel modo sproporzionato ed ingiusto come è avvenuto sino oggi; si augura che per altri trent'anni seguiti la stessa condizione di cose, e stimola i municipi, che manchino di locali scolastici, a contrarre dei prestiti, obbligandosi lo Stato a supplire le differenza. „

Dunque lo stesso ministro, la stessa Camera, sono chiamati a decidere, a distanza di pochi giorni, tra questi due criteri: uno la estensione della legge Casati con più equa repartizione dei carichi, l'altro il mantenimento di queste sperequazioni. L'articolo 7 io lo avrei capito se si fosse detto: " la legge Casati è estesa a tutto il Regno; „ perchè siccome li è prescritto che " la spesa dei locali è a carico dei comuni, „ si sarebbe compreso il nesso tra l'unità dell'obbligo e quella del beneficio.

Ed ora, mi perdoni la Camera se debbo accennare a cose molto modeste rispetto a quelle alte ed elevatissime che si sono dette; sebbene alcuni oratori abbiano parlato più di coltura generale e d'indirizzo scolastico che di edifici.

Nel Piemonte i locali per licei e ginnasi sono a carico dei comuni; così anche in Sicilia in virtù del decreto di legge del 17 ottobre 1880, art. 52: " L'insegnamento secondario classico è a carico dello Stato per gli stipendi di professori o precettori; per tutto il rimanente sui salari ai bidelli e custodi e al macchinista dei fabbricati, materiale scientifico a amministrativo a carico dei municipi. „ Nel Napoletano sono a carico delle provincie a norma di un articolo 161 della legge 12 dicembre 1816 cioè del Governo borbonico, ed au-

cora vigente secondo che hanno deciso le Corti di cassazione di Napoli e di Roma.

Quindi, siccome la spesa non cade a carico dei comuni, questi non potrebbero fruire del beneficio e dall'altro canto le provincie non sarebbero comprese nella disposizione dell'articolo 7. Lo stesso è a dirsi per il Veneto, dove i comuni compulsati per i locali dal Governo ricorsero in giudizio, dichiarandosi esonerati in forza di leggi non abrogate. E i magistrati accolsero tali ragioni: così che il carico è esclusivamente delle provincie. In Toscana, secondo la legge Ridolfi del 10 marzo 1860, vige doppio criterio; perchè rispetto ai ginnasi sono obbligati i comuni (articolo 22), e rispetto ai licei obbligate le provincie (articolo 29). Nelle Marche, nella Romagna, nell'Umbria cotali spese sono a carico dei comuni, sia per i ginnasi che per i licei. E per questi ultimi anche nel Lazio, negli ex-Ducati di Parma e di Piacenza e nella Lombardia. Esistono inoltre altre anomalie per modificazioni che Governi provvisori o dittature apportarono in questa materia alla legge Casati o alle leggi speciali anteriori, nel periodo delle annessioni al regno d'Italia.

In ogni modo, di fronte a tali profonde differenze sarebbe savia una legge che impartisse un beneficio solo ad alcune zone, e forse a quelle che meno carichi sopportarono per l'istruzione secondaria? E può un Corpo legislativo che si rispetta ammettere un beneficio che non si estende che a qualche zona?

Del resto nelle regioni dove questo obbligo dei locali gravò sui comuni devo supporre che fu adempiuto, altrimenti dovrei chiamare responsabile il ministro per non aver fatto osservare la legge, pur trasformando tanti istituti.

Ed affinché la Camera ne abbia una idea darò qualche cifra.

Licei trasformati	24
Ginnasi	39
Scuole tecniche	59
Istituti tecnici	12

Così che i comuni ai quali si vuole provvedere con improvvida generosità, sono quegli stessi i quali hanno riconosciuto disadatto il loro compito, ed hanno detto al Governo: " Ritirate pure i vostri sussidi, ma noi non possiamo più mantenere questi istituti; riprendeteli voi. " E il Governo ha accettato anzi ha chiesto nuovi fondi in bilancio, e il Parlamento li ha consentiti, ritenendo più efficace che quella dei comuni l'azione diretta dello Stato.

Ora cotesta trasformazione presuppone che quei comuni che vi erano per legge obbligati avevano

adempito all'onere di prestare i locali salvo ad assumerlo anche in seguito, per convenzioni, stabilite col Ministero.

Nè chiara mi sembra la redazione del primo capoverso dell'articolo 7. Basta accennare la formula vaga di scuole secondarie, la quale racchiude tutti quegli istituti che sono tra le scuole elementari e le scuole universitarie; cioè licei, ginnasi, scuole tecniche, istituti tecnici, istituti nautici. Ed è strano che di fronte a tanta molteplicità di scuole la relazione affermi, che stante il numero poco esteso, minori sarebbero state le spese o per lo meno più utili i risultati.

Ma poichè tanto impeto di riforma spinge il ministro in un argomento che a me pare nè urgente nè maturo, vorrei domandargli: — Ha Lei, ministro nuovo, fissato i suoi intendimenti sul vasto problema dell'istruzione secondaria, che appena furono qualche volta delibati in questa Camera? E quali sono? E come pensa provvedere nelle attuali condizioni finanziarie? Ed ha raffrontato tale problema alle varie forme dell'attività dello Stato nella complessa materia della coltura nazionale? Se debba essere d'azione piena sulle scuole primarie, di ingerenza soltanto nelle scuole secondarie, di vigilanza nelle scuole professionali superiori, d'intervento diretto nell'alta coltura scientifica? (*Bene!*)

Finora non sappiamo nulla di cotesti intendimenti, e speriamo che sieno quali richiede la singolare valentia della persona e la grande fiducia nostra nell'onorevole Boselli. Ma prima di consentire ad un ministro nuovo una nuova e non lieve spesa è giusto che il Parlamento conosca bene le ragioni in forza delle quali egli intende che alcune riforme debbano essere applicate.

Ed anche a prescindere da questa idea di ordine generale d'idee che sarebbero un po' elevate rispetto alla media del mio discorso, io aggiungo qualche altra osservazione, che riflette altri istituti. Grammaticalmente pare che si accenni ai convitti delle scuole normali, perchè è detto nell'articolo " ad uso delle scuole secondarie, dei convitti e delle scuole normali. " Ma in tal caso perchè chiamare tutta la Camera e tutto il paese per dire loro che stieno in guardia contro le ingerenze malsane del partito clericale e reazionario? Nessuno sospetta che il campo della lotta tra la istruzione laica e l'invasione di certe correnti non liberali possa essere proprio ristretto in questi convitti.

Invece se si parla e in genere di ogni specie di cotali istituti domando al ministro: come ha prov-

veduto alle autonomie che esistono da 28 anni nella legislazione sui convitti?

La legge Casati nell'articolo 235 dice: " Nelle nuove provincie i convitti assumeranno il titolo di convitti nazionali quelli che furono sinora a carico dello Stato o di regio patronato. Essi saranno separati in quanto all'amministrazione ed alla direzione loro interna dai ginnasi e dai licei istituiti a norma di questa legge. „

Il decreto legge 10 febbraio 1860 dichiara invece, l'unione dei convitti ai ginnasi ed ai licei.

Dunque anzitutto dica il ministro, quali disposizioni legislative e quali norme voglia seguire; se quella della legge Casati, o l'altra della legge per le provincie meridionali. Prima di venire ad estendere un beneficio, si determini almeno la materia su cui versa e l'onere che si vuole alleviare.

Si è creduto per scarsezza di ragioni sode gonfiare la questione, far vedere la Befana, preannunziare nientemeno che la vittoria dell'istruzione clericale se non si vota l'articolo 7. Parole grosse che non hanno scopo e alle quali non risponde la Camera nè il paese. Il vero culto nei grandi sentimenti di patria si dimostra col non mischiarli e profanarli in occasione di qualsiasi disputa di natura tecnica e speciale.

Inoltre io domando alla Commissione, perchè non ha chiesto al ministro un elenco del modo come sono distribuiti questi convitti in tutte le regioni d'Italia. Se lo avesse fatto si sarebbe accorta, che questi convitti pullulano, sono al di sopra d'ogni bisogno in alcuni luoghi, dove esistono dei licei e dei ginnasi; e sono scarsissimi in certi altri siti, dove bisognerebbe ritemperare e rinvigorire l'educazione liberale.

Per esempio, nel Lazio non c'è alcun convitto nazionale; ed invece nelle provincie meridionali ne abbiamo tanti, e ben provvisti di mezzi. Eppure è qui in questi luoghi dove il convitto laico sarebbe necessario contro antiche e prepotenti influenze. E d'altra parte, com'è che voi di sfuggita oggi vi occupate di convitti nazionali, quando non mi avete neppure risolta la questione dell'indirizzo, della coltura, della disciplina di tanta parte della nostra gioventù, che fluttua ancora tra la sagrestia e la caserma? (*Commenti*).

Indico alcune cifre sul numero degli istituti: Convitti nazionali 29; altri governativi 25; provinciali 20; di fondazione 169; comunali 86; vescovili 283; privati 276.

Quale è stata l'azione del Governo, rispetto a quei convitti sui quali poteva esercitarsi? In qual modo ha saputo diffondere l'istruzione nostra, ed ha saputo preparare un migliore ambiente, ed

un migliore avvenire per la nostra gioventù? È opportuno sollevare oggi tanti problemi a proposito di un articolo di legge che si occupa dei mezzi materiali per migliorare gli edifizii scolastici dell'istruzione primaria? Ed allora perchè non si discute qui, del come e del perchè questi convitti nazionali, siano rimasti nello *statu quo* dal 1860 a questa parte? Perchè non si sono migliorati neppure quelli, su cui lo Stato poteva aver vigilanza? Perchè paga ogni anno la differenza a parecchi istituti come risulta dagli allegati presentati dall'onorevole Coppino in appoggio al disegno di legge sulla istruzione secondaria classica? (*Bravo!*)

Non si parli dunque di benefici da concedere ai comuni, che domanderanno prestiti per costruzione, ampliamento, restauri di edifici per scuole secondarie sino a che non si proceda ad unificare la legislazione su questa materia.

E notino, o signori, che io non ho parlato qui del contributo delle provincie e dei comuni, per riguardo a stipendi, ad arredi e a materiali scientifici; mi sono limitato soltanto rispetto ai locali. E su questi, dirò qualche cosa per le scuole normali comprese anche nello articolo 7.

Le scuole normali sono regolate da una disposizione di legge Casati, estesa in questa parte a tutto il regno per la quale l'onere dei locali spetterebbe ai comuni; (articolo 363). In seguito il regolamento 21 giugno del 1883, pubblicato dall'onorevole Baccelli, apportò qualche modificazione richiesta da norme e fatti preesistenti. Sia comunque, nemmeno qui vi ha unità di criterio; perchè l'onere dei locali per le scuole normali secondo il loro grado spetta in parte alla provincia, in parte al comune, in parte allo Stato senza che per altro esistano criteri fissi. Basta citare il modo clandestino onde furono create alcune scuole magistrali rurali trasformate poi in scuole normali inferiori, delle quali il Governo assunse l'onere talvolta anche per la spesa di locali.

Alcune provincie accettarono l'obbligo di contribuire alle scuole normali superiori e non solo per gli edifizii ma anche per arredi scientifici. Finalmente altre scuole normali sono a carico dei comuni.

Ora domando io: sino a che voi non unificate anche questa parte legislativa, nel senso di sapere a carico di chi siano le spese per gli edifizii delle scuole normali superiori ed inferiori, come potete ripartire equamente il beneficio nella presente legge, che è estranea a tale materia disposizione di favore?

E osservi la Camera che ho voluto sempre consi-

derare questa disposizione come di favore, senza avvertire, che quando in una legge si insinua un articolo, di questa specie, diventa stimolo inconsapevole di spese, perchè si sveglierà l'istinto di molti consiglieri comunali o provinciali che per parere come dicesi al corrente dei tempi faranno splendide perorazioni, sulle necessità di un migliore edificio per una scuola secondaria, per un convitto, o per una scuola normale.

E così avremo anche eccitato questi desideri, e la Camera dovrà votare nuovi fondi, perchè è inutile parlare di economie di cifre, quando voi cooperate a moltiplicare i servizi. E all'onorevole ministro il quale ha mostrato molto buon volere, di cui soprattutto debbo rendergli lode, perchè come relatore del bilancio ho avuto da lui dichiarazioni molto categoriche rispetto a certe economie da fare sul bilancio, mi permetto soltanto di osservare che in quanto ad economie io sono di un criterio molto ristretto, che è quello di pronta cassa e che si traduce in questo modo: datemi prima le economie, e poi faremo qualche altra spesa. (*Bravo!*)

E qui chiamo in mio soccorso l'autorità dell'onorevole Coppino, il quale sa che delle economie violente nel Ministero della pubblica istruzione possono tentarsi allo stato presente dei servizi; ma se vogliono attuarsi delle economie vere e durevoli, bisogna sopprimere molti servizi. È avvenuto per buona o cattiva fortuna, che si sono moltiplicati tutti i vari rami d'insegnamento; e poi, con una specie di vegetazione spontanea sono pullulati intorno a quelli spese e istituti che ora è difficile di troncar via, perchè naturalmente aderiscono a bisogni, e dirò anche ad abitudini e interessi locali.

Inoltre le economie che possono apparire nel bilancio di quest'anno, non saranno che figurative nello stato di previsione, che si tramuteranno con facili espedienti in spese maggiori che vengono alla Camera dopo due anni, sotto le forme solenni di necessità di Stato o di nuove occorrenze.

Riassumendo il mio discorso, io credo che quest'articolo 7 si debba sopprimere per omaggio alla coerenza, della quale aspetto il primo esempio dall'onorevole ministro. Egli ammetterà che non si possa procedere oltre a provvedimenti per locali rispetto all'istruzione secondaria classica, quando c'è un disegno di legge che contiene tutto il problema che è stato portato dinanzi alla Camera, e che è allo studio presso una Commissione.

Il vero posto dell'articolo 7 non è qui: ma in altra sede; è proprio in quest'altro disegno

complessivo che nell'articolo 10 dichiara che gli edifici delle scuole sono a carico dei comuni. La Camera discuterà dei mezzi di attenuare l'aggravio, quando avrà deciso a chi spetti.

Ed ora permettetemi una modestissima ed ultima osservazione. Quest'articolo è la conferma di una consuetudine poco corretta. Qui nella Camera fu detto (e molti fecero le grinze, io no): "a voi deputati spetta il compito di legiferare: a noi ministri quello di governare." Ma se in tal senso si vuole ristretto il nostro compito al diritto di far leggi, ci si presentino almeno dei progetti maturi e completi in modo che quando si mandano agli Uffici non si aggiungano poi protocolli e codicilli che sfuggono completamente ad ogni notizia o esame preliminare della Camera. Io feci parte di quella Commissione, votai all'unanimità con quella Commissione il disegno di legge che concerneva le scuole obbligatorie e gli asili infantili. Solo all'ultim'ora venne questa proposta che si riferiva all'estensione del beneficio alle scuole secondarie, ai convitti ed alle scuole normali.

In tal modo non può sapersi dove comincia e dove finisce la responsabilità del Governo. Il ministro ha detto sulla fine del suo discorso: "Eccovi spiegate le ragioni per le quali io fui indotto a mantenere l'articolo." Disse: *fui indotto*. Non so se oggi direbbe "mi sono indotto a mantenere l'articolo." Io sarei lieto se il ministro cambiasse il tempo dello stesso verbo. Quale che sia il risultato rimane sempre poco corretto il metodo d'inserire materia affatto diversa in un progetto di legge che ha l'aspetto e lo scopo di una proroga.

Che se la Camera non avesse altro motivo di respingerlo, io la pregherei di farlo per un motivo di convenienza. Da oggi in poi s'intende che quando i disegni di legge vengono qui, non debbano essere bozze di stampa da cambiarsi e ricambiarsi in seno delle Commissioni; ma veri disegni di legge che esprimano i propositi esatti e i concetti del ministro, salvo ad emendarli e fare anche dei contro progetti, ma senza includere ed estendere il criterio di una determinata riforma ad un'altra d'indole diversa. E finisco con un augurio, che il ministro possa rinunciare per ora a cotesta costruzione di edifici scolastici per le scuole secondarie, per i convitti e per le scuole normali, mantenendo il fermo proposito di costruire invece migliori programmi e migliori insegnanti. (*Bene! Bravo! — Approvazioni*).

Presidente. L'onorevole Lugli ha facoltà di parlare.

Lugli. Io non intendo di tediare la Camera, per due ragioni: la prima perchè l'ho seccata

abbastanza nella giornata di ieri, poi perchè mi pare che non sia il caso di fare un discorso. Confesso però che io debbo manifestare una meraviglia altissima per ciò che ha detto ultimamente l'onorevole Arcoleo.

L'onorevole Arcoleo, membro della Commissione che ha studiato questo disegno di legge, vi dichiarò di meravigliarsi come in questo disegno di legge si sia introdotta, a sua insaputa, una disposizione cioè quella dell'articolo 6° che ha un carattere della massima gravità.

Io aspetterò di buon grado la risposta per parte del relatore della Commissione, tanto più io l'attendo in quanto che è mia opinione che se il deputato Arcoleo fosse stato in cognizione di questa disposizione, prima che fosse licenziata alle stampe, io sono convinto, ripeto, che egli, membro della Commissione, o l'avrebbe combattuta o, se la maggioranza fosse stata di parere contrario, si sarebbero svolte nella relazione stessa le considerazioni per le quali il deputato Arcoleo non credeva di approvare la disposizione medesima.

Nella relazione non si accenna a questo. Tutto ciò mi persuade che appunto la deliberazione sia stata presa quando egli, per lo meno, non era presente, e a lui nulla sia stato detto in proposito.

Io non so se le parole dette oggi, specialmente dagli onorevoli Martini e Arcoleo, abbiano potuto impressionare l'animo dei membri della maggioranza della Commissione. Certo è però che, qualunque sia l'apprezzamento che la maggioranza della Commissione sta per fare delle considerazioni svolte dal deputato Martini prima e dal deputato Arcoleo poscia, certo è, ripeto, che sono considerazioni di una gravità somma e che dovrebbero dar da pensare seriamente alla maggioranza della Commissione, prima di decidersi a sostenere le disposizioni dell'articolo 7.

Il deputato Arcoleo ha esposto un argomento che va davanti a tutti. Ha detto: noi siamo sperquati in fatto d'istruzione secondaria!

Abbiamo reclamato tanto tempo una legge di perequazione, il ministro Coppino presentò una legge, che ha avuto la fortuna di essere sanzionata dal Senato, ed oggi è in esame davanti ad una Commissione della Camera. Ebbene perchè non rimandate le disposizioni contenute nell'articolo 7°, a quando discuteremo il disegno di legge riguardante il riordinamento dell'istruzione secondaria?

Per queste ragioni io aveva proposto la soppressione dell'articolo 7°, ed ora dichiaro di man-

tenere questa mia proposta, in seguito alle dichiarazioni svolte dagli onorevoli amici miei, che con tanta autorità hanno parlato prima di me.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Coppino per fatto personale.

Voci. A domani! a domani!

Finocchiaro Aprile, relatore. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

Presidente. Relativamente all'andamento della discussione?

Finocchiaro Aprile, relatore. Perfettamente.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Finocchiaro Aprile, relatore. L'onorevole Arcoleo ha affermato che egli di questa proposta aggiuntiva nulla seppe.

Io debbo dichiarare che la Commissione, nelle sue prime adunanze, si occupò del progetto originario del Governo, e lo discusse, col gradito concorso del nostro collega Arcoleo, il quale si allontanò poi da Roma...

Arcoleo. Chiedo di parlare.

Finocchiaro Aprile, relatore.e nelle ulteriori adunanze della Commissione, debitamente convocata, non fu presente.

Quindi, se c'è qualcuno in colpa, non è certamente la Commissione, la quale, regolarmente convocata, prese in esame la proposta del Governo e l'accolse. L'onorevole Arcoleo che, certo per legittimi motivi, non potè esser presente alle nostre discussioni, nè esprimerci il suo parere su questo argomento, avrebbe fatto bene a spiegare con chiarezza questa circostanza.

Ad ogni modo ho creduto mio dovere di dare queste spiegazioni.

Quanto alle considerazioni che l'onorevole Arcoleo e gli altri oratori hanno esposto contro l'articolo 7 risponderò domani.

Presidente. L'onorevole Arcoleo ha facoltà di parlare per un fatto personale.

Arcoleo. È vero che, per ragioni di malattia, non potei intervenire alle ultime sedute della Commissione. Io però non ho fatto rimprovero alla Commissione di non aver saputo nulla della proposta.

Ogni membro della Commissione deve sapere le proposte che si fanno, in seno alla medesima, o, non fosse altro, essere così diligente da conoscerle, anche quando esso sia lontano. Io mi sono meravigliato soltanto di questo: che, mentre il disegno di legge era stato presentato alla Camera fino dal novembre, mentre la Commissione era stata eletta fino dal dicembre, questa proposta non sia venuta che all'ultima ora...

Finocchiaro Aprile, *relatore*. Questo non riguarda la Commissione.

Arcoleo... Vale a dire quando si era discusso, e, si può dire, votato su tutto, il disegno di legge. Quella non era che una aggiunta tardiva la quale non poteva più sottoporsi a una matura discussione in seno alla Commissione.

Ecco il senso in cui ho detto che la proposta era venuta all'ultimo momento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Coppino, per fatto personale.

Coppino. Una parola sola in risposta all'onorevole Arcoleo, per spiegare come io non abbia mancato a quelle convenienze le quali sono un dovere per tutti, e certamente debbono essere mantenute in ispecial modo da chi siede nei consigli della Corona.

Presentato quel disegno di legge, e veduto il corso che il disegno sulla istruzione secondaria faceva al Senato, per molte ragioni le quali avrò il piacere, il debito anzi, di esporre domani, mi parve che, trattandosi di un tema chiaro come era questo, di un prestito di favore pei casamenti scolastici, ugual trattamento dovesse farsi ai Comuni, si trattasse di asili, di scuole elementari, o di scuole secondarie. Allora ho dovuto interpellare il ministro delle finanze, se potevo fare un'aggiunta che avrebbe avuto per conseguenza un nuovo stanziamento nel bilancio.

La questione si agitò per alcuni giorni; e credo che qualche membro della Commissione ne fosse informato. Finalmente la risoluzione venne. Ed allora presentai alla Commissione, come emendamento, due linee, anzi una linea sola; la quale fu scritta all'articolo 1, dove, oltre agli asili ed alle Scuole elementari, si notarono gli istituti d'istruzione secondaria. La questione (prego l'onorevole Arcoleo di considerarla) è qui.

Il Ministero aveva, o non aveva, facoltà di portare un emendamento dinanzi alla Commissione? Non è nella Commissione, dove i ministri sono chiamati, e dove molte proposte, le quali prima non furono presentate dal Ministero, nè, qualche volta, dai commissari, si combinano e vengono insieme accettate? Questo è stato ciò che il ministro ha fatto; ha proposto un articolo aggiuntivo.

E, se innanzi alla memoria richiamo soltanto quante leggi furono presentate a questa Camera da ministri, e quante sono uscite dalle Commissioni emendate e abbreviate, credo che l'onorevole Arcoleo, se mai ha avuto in animo di muo-

vermi rimprovero, riconoscerà che, e Commissione e ministro allora avevano proceduto secondo le norme più corrette che si possono desiderare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Costantini.

Voci. Domani! domani!

Presidente. Ma che domani! Sono appena le sei. (*Rumori*). Si può procedere oltre.

Facciano silenzio, se no levo la seduta.

Parli, onorevole Costantini.

Costantini. Prima di svolgere il mio emendamento, richiamo l'attenzione della Commissione sopra alcune cifre, che si vedono figurare nei documenti annessi al disegno di legge.

Secondo il ministro, i prestiti concessi a tutto il 30 settembre 1887 sono 531, mentre secondo la Commissione a tutto il 16 dicembre dello stesso anno essi non ammontano che a 529. Similmente l'importo di essi, secondo il ministro, è di lire 21,353,650, mentre, secondo la Commissione, questa cifra si abbassa a lire 21,308,850, per un periodo più lungo di tempo.

Secondo la Commissione l'onere assunto dallo Stato al 16 dicembre 1887 sarebbe di lire 438,013.92; mentre col bilancio per l'esercizio 1888-89 questa somma si calcola in lire 335,000.

Ma il divario non si arresta qui; esso passa in certo modo dai preventivi nei consuntivi.

Infatti, mentre dalla tabella annessa alla relazione della Commissione (*Vedi allegato B*) si rileva che, a tutto l'esercizio 1886-87, l'onere dello Stato sarebbe ammontato alla somma di lire 423,283.62, a me risulta effettivamente pagata alla Cassa creditrice la somma di lire 235,296.22.

Ora comprenderà la Commissione che queste notevoli differenze contabili in documenti pubblici presentati al Parlamento non dovrebbero aver luogo, perchè non conferiscono all'autorità del Parlamento; ed io sarò ben lieto se essa potrà chiarirle e rettificarle.

Entrando ora nello svolgimento dell'emendamento da me proposto, debbo dichiarare innanzi tutto che non posso non associarmi alle considerazioni svolte specialmente dagli onorevoli Martini ed Arcoleo circa la sede propria della disposizione dell'articolo 7.

Evidentemente il carattere di questa legge, checchè ne pensi l'onorevole Coppino, non consentiva una simile disposizione; nè io mi dorro se essa dovesse cadere oggi per risorgere domani in sede più opportuna, cioè quando verrà in discussione la legge sull'istruzione secondaria classica; ma non posso per questo consentire in merito con gli onorevoli Martini e Arcoleo.

L'onorevole Martini, con sottile accorgimento, ha singolarmente ristretto l'importanza di questa disposizione, facendola apparire quasi unicamente intesa a favorir l'aumento dei convitti municipali. Ora io tralascio di esaminare la questione dei convitti e della loro maggiore o minore utilità, di che si può discutere. Ma vi ha un punto che non si può discutere nè revocare in dubbio ed è la loro necessità. Ora dovendo pur esistere questi benedetti convitti, è certo desiderabile che esistano bene e siano bene ordinati; al che precipuamente conferisce il casamento in cui hanno sede.

Non è poi detto che questa disposizione contenga solamente i convitti municipali; essa abbraccia tutti i convitti, cominciando da quelli dello Stato; ed io posso far fede all'onorevole Martini ed alla Camera, che i convitti dello Stato non hanno meno bisogno di quelli municipali, di essere migliorati nelle loro sedi.

Non è dunque esatto che questa disposizione finirà unicamente per accrescere il numero dei convitti municipali, che sono in generale assai poco frequentati. La disposizione mira piuttosto a migliorare la condizione dei convitti esistenti che a crearne di nuovi; ma non mira solamente a questo.

Essa nella causa dell'edificio, fa più che non si creda, la causa della scuola, della cui disciplina una buona e comoda sede è tanta parte. Dunque l'obbiettivo della legge è più alto e più fecondo che non sembri all'onorevole Martini!

L'onorevole Martini ha pure accennato all'onere che lo Stato si impone con questa disposizione.

Certo quest'onere è grave, tanto più se si aggiunga a quello imposto dagli articoli precedenti, che è di lire 80,000; sicchè in complesso l'onere imposto in questa legge allo Stato è di lire 150,000, il quale accumulandosi per dieci anni continui, verrà a costituire un onere annuale tanto più notevole, quanto che sarà continuativo per tutta la durata dei singoli prestiti.

Ebbene, o signori, io pure riconosco la importanza di questa spesa; ma non posso non notare un fatto curioso.

Io assisto da tempo in questa Camera alla sfilata dei milioni, e centinaia e migliaia di milioni, votati allegramente per la guerra, per la marina, pei lavori pubblici; e non intendo come, proprio in occasione di una piccola spesa per migliorare le condizioni sia pure materiali dei nostri stabilimenti scolastici, proprio coloro che più si occupano degli studi nostri debbano sollevare delle obiezioni di simil genere.

Premesse queste brevi osservazioni, perchè nè la mia salute nè il tempo mi concedono di trattenermi più a lungo la Camera, io non aggiungerò che pochissime altre osservazioni per lo svolgimento del mio emendamento, sebbene per verità non ne abbia bisogno.

Il mio emendamento è stato, si può dire, svolto dall'onorevole Arcoleo; e quando egli ha esposto la molteplicità delle leggi, oggi vigenti nel Regno, circa l'obbligo di fornire e mantenere i fabbricati per gl'istituti d'istruzione secondaria, ne ha fatto la miglior difesa; perchè il mio emendamento mira appunto ad attribuire non solo ai comuni, ma anche alle provincie ed agli altri enti morali che abbiano l'obbligo di provvedere agli edifici per l'istruzione secondaria, i benefici di questa legge.

Quest' emendamento è dunque ispirato da un eminente pensiero di giustizia distributiva, che si manifesta da sè.

Dirò solo una parola circa al limite, direi così, della disposizione da me proposta. Se parlai di istruzione classica e di scuole normali, non è già che io mi opponga a contemplare col mio emendamento anche gli edifici inservienti alle scuole tecniche ed agli istituti tecnici. Io sono anzi dispostissimo a comprendere gli istituti tecnici in questa disposizione; e se ho parlato di istruzione classica, fu perchè mi parve (meno dalle parole dell'articolo che dal contenuto generale della relazione) che la Commissione contemplasse unicamente gli edifici per l'istruzione classica. Ora invece dalla discussione ho appreso che si sarebbe disposti a comprendere tutta l'istruzione secondaria, vale a dire la classica e la tecnica.

Se questo è veramente il pensiero della Commissione io lo accetto ben volentieri; e solo fo ossevare che in questo caso la somma di lire 50 mila annue potrebbe essere insufficiente; ma questo non vuol dir nulla, sarà quello che sarà, in fin dei conti questa somma si stanziava per dieci anni continui, e impiegata per intero viene a rappresentare un capitale di circa 25 milioni. Ora con un capitale di 25 milioni se non si farà tutto, si farà molto e certamente si additerà la via a quelli che verranno dopo di noi.

Io dunque dichiaro che se la intenzione della Commissione e del ministro è questa, io non mi oppongo. Solo vorrei che per togliere gli equivoci si dicesse chiaramente *istruzione secondaria classica e tecnica*.

E con ciò cesso di tediare la Camera. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicolosi.

Nicolosi. Il discorso, brillante e smagliante, come sempre, del mio egregio amico, onorevole Arcoleo, mi ha lasciato (devo confessarlo candidamente) un profondo sconforto. Tanto più, ch'egli, l'onorevole Arcoleo, è perfettamente in grado di conoscere quale e quanta sinistra concorrenza facciano, specialmente in alcuni comuni ed in alcune intere provincie, alle scuole dello Stato, le scuole dei clericali e dei gesuiti, nelle quali, in omaggio alla libertà d'insegnamento, si educa a sensi per nulla patriottici la gioventù.

L'articolo 7° del presente disegno di legge comincia ad interessarsi dell'importantissimo argomento, del quale lo Stato ha dovere e diritto d'interessarsi.

Io credo, che, in questa occasione, la Camera debba spingere il Governo a proseguire energicamente per questa via, e non frapporre ostacoli all'approvazione del disegno di legge, il quale io accetto come un primo passo, come una scintilla da cui potrà destarsi un grande incendio, ed uscirne purificata e rigenerata l'educazione nazionale. E aggiungerei, altresì, che alla stessa libertà d'insegnamento dovrebbe darsi un valore meno astratto ed assoluto, più positivo.

Anch'io, signori, sono fautore delle economie *fino all'osso*. Sono *agrario*, ed appartengo alla schiera capitanata dall'onorevole Lucca. Ma, qui si tratta dell'educazione nazionale: i danari dei contribuenti non potrebbero essere meglio spesi, nè più fruttuosamente, nè per un fine più nobile e degno. (*Bravo!*)

Presidente. Invito l'onorevole Villa a venire alla tribuna per presentare una relazione.

Villa. Ho l'onore di presentare alla Camera, la prima parte della relazione sul Codice penale.

Prego la Camera di volermi concedere il permesso, di presentare il resto della relazione alla Presidenza, nel caso in cui fosse compiuta durante i giorni delle vacanze, perchè appunto per opera della Presidenza, potesse essere più sollecitamente stampata e distribuita.

Presidente. Questa parte della relazione sul Codice penale sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

L'onorevole Villa chiede che la Camera gli dia facoltà di presentare le altre parti della relazione medesima anche quando la Camera credesse di aggiornarsi, perchè così la Presidenza provvederebbe alla stampa e distribuzione delle medesime.

Se non vi sono obiezioni così s'intenderà stabilito.

(*È così stabilito*).

L'onorevole Papa è presente?

(*Non è presente*).

Voci. A domani!

Presidente. L'onorevole Cavalletto desidera parlare ora o domani?

Cavalletto. Siccome io parlerò nel senso dell'onorevole Nicolosi, così sarebbe meglio che parlasse prima qualcun altro in senso contrario.

Presidente. Io non so quale intendimento abbiano gli oratori iscritti.

L'onorevole Bonghi è presente?

(*Non è presente*).

Voci. A domani! a domani!

Presidente. Crede la Camera di rimandare la discussione a domani?

Voci. Sì! sì!

La seduta termina alle 6,30.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga della legge 18 luglio 1878 sulle disposizioni per agevolare ai comuni la costruzione degli edifici per l'istruzione obbligatoria. (2)

Discussione dei disegni di legge:

2. Rielezione dei deputati nominati ministri o sottosegretari di Stato. (130)

3. Convalidazione del regio decreto 25 dicembre 1887, n. 5124 (serie 3ª), riguardante le industrie ammesse al beneficio dello sgravio della tassa sugli spiriti. (102)

4. Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero della marina. (41).

5. Modificazioni al Regolamento della Camera (da IIIter a IIIseries).

6. Riordinamento dei tributi locali. (13)

7. Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato e del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1886-87. (32)

8. Autorizzazione alle provincie di Aquila, Bologna, Caltanissetta e Modena per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1888 il limite medio del triennio 1884-85-86. (118)

9. Modificazioni alle leggi postali. (87)
10. Concessione della naturalità italiana al signor cav. Edmondo Mayor. (80)
11. Concessione della naturalità italiana al signor Stefano Türr. (77)
12. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89. (49)

13. Acquisto di un terreno per la costruzione di un palazzo a Pechino per la regia legazione in Cina. (117)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888 — Tip. della Camera dei Deputati
Stabilimenti del Fibreno.

